SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA -

467^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL FENOMENO DELLA « MA- FIA »	Seguito della discussione: « Riforma dell'ordinamento universitario »
Variazioni nella composizione Pag. 23759	(612); « Modifica dell'ordinamento univer- sitario » (30), d'iniziativa del senatore Nen- cioni e di altri senatori; « Nuovo ordina-
COMMISSIONI PERMANENTI	mento dell'università » (394), d'iniziativa
Variazioni nella composizione 23759	del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di
CONGEDI	iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri
DISEGNI DI LEGGE	senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'inizia-
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	tiva del senatore Romano e di altri sena- tori; « Assunzione nel ruolo dei professori
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docen- ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente	e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:
ge da presentare all'altro ramo del Parlamento	Presidente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

167° SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOC	conto stenografico 4 Maggio 1971
BALDINI Pag. 23775, 23777 BERTOLA, relatore . 23764 e passim BETTIOL	PERRINO
GERMANÒ	Annunzio
NENCIONI	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Segreto per giorni 5 e Tolloy per giorni 5.

Poichè non si fanno osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia »

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia, prevista dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1720, il senatore Cagnasso in sostituzione del senatore Morandi, dimissionario.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che su richiesta del Gruppo parlamentare democratico cristiano sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente. — Il senatore Serra entra a farne parte; il senatore Gatto Eugenio, sostituito dal senatore Falcucci Franca, cessa di appartenervi.

4^a Commissione permanente. — Il senatore Zenti entra a farne parte.

7ª Commissione permanente. — Il senatore Gatto Eugenio entra a farne parte; il senatore Andò entra a farne parte in sostituzione del senatore Gatto Eugenio, membro del Governo; il senatore Tanga entra a farne parte in sostituzione del senatore Ripamonti, membro del Governo, precedentemente sostituito dal senatore Lombardi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

- « Autorizzazione alla permuta di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato con terreni di proprietà della ditta Vittorio Levi, tutti ubicati nel comune di Venezia, località Malcontenta » (1709);
- « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato " Caserma Prandina" » (1710).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Segnana ed altri. — « Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanzia-

Assemblea - Resoconto stenografico

4 Maggio 1971

mento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204-B);

alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (1672), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

CHIAROMONTE ed altri. — « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione;

SCARDACCIONE e COPPOLA. — « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), è stato deferito in sede deliberante alla stessa Commissione il disegno di legge: Dal Canton Maria Pia ed altri. — « Modifica all'articolo 97 del codice civile concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali » (2-B), già deferito a detta Commissione in sede referente, e conseguentemente anche il disegno di legge:

Veronesi ed altri. — « Modificazioni all'articolo 97 del codice civile, relative ai docu-

menti per la pubblicazione del matrimonio » (1584), già deferito alla 2ª Commissione permanente in sede referente, è stato deferito alla stessa Commissione in sede deliberante.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), sono stati deferiti in sede deliberante alīa Commissione stessa i seguenti disegni di legge: CIPELLINI ed altri. — « Modifica agli articoli 55 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, in materia di rimorchi ad uso campeggio » (1287) e: AVEZZANO COMES e Sammartino. — « Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1621), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di restituzione al Governo di disegno di legge da presentare all'altro ramo del Parlamento

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro per i rapporti col Parlamento ha chiesto, con lettera in data 30 aprile 1971, di disporre il trasferimento alla Camera dei deputati del disegno di legge: « Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1617), presentato al Senato, affinchè possa essere esaminato assieme ad altri disegni di legge pendenti dinanzi a quel ramo del Parlamento.

Informo di aver provveduto a restituire al Governo il disegno di legge n. 1617 perchè possa essere ripresentato alla Camera dei deputati.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

namento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori: «Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma della Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonati.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 9.

TORELLI, Segretario:

Art. 9.

(Unità del dipartimento, per settori di ricerca e di insegnamento, in ciascun ateneo)

Presso ogni ateneo non può essere costituito più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento. In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti, in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, dal quarto comma dell'articolo 50, negli atenei con più di quarantamila iscritti in corso di laurea è consentito un unico raddoppiamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

9.1 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

In via subordinata all'emendamento 9.1, sopprimere dalle parole: « In via eccezionale ... », fino alla fine dell'articolo.

9.2 Nenctoni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

All'emendamento 9. 3, sostituire le parole: « Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, di cui all'articolo 8, », con le altre: « Di norma per ogni settore di insegnamento o di ricerca ».

9.3/1 Bonazzola Ruhl Valeria, Romano, Farneti Ariella, Fortunati, Cinciari Rodano Maria Lisa, Papa, Rossi, Fermariello

All'emendamento 9.3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La costituzione nello

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

stesso Ateneo di più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento può avvenire su richiesta del consiglio di dipartimento nelle Università che superino 20.000 iscritti, e qualora nell'ambito del dipartimento a parere del consiglio di dipartimento il rapporto tra docenti e studenti non consenta lo svolgimento dei programmi di ricerca e di insegnamento. Sulla richiesta di istituzione del nuovo dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento si pronunzia con parere motivato il Consiglio di ateneo ».

9.3/2 Bonazzola Ruhl Valeria, Romano, Farneti Ariella, Fortunati, Cinciari Rodano Maria Lisa, Papa, Rossi, Fermariello

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, di cui all'articolo 8, non può essere costituito, in ciascun Ateneo, più di un dipartimento ».

9.3 CODIGNOLA, CARRARO, IANNELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Di norma presso ogni Ateneo viene costituito un solo dipartimento per ogni settore di insegnamento e di ricerca. La costituzione nello stesso Ateneo di più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento può avvenire su richiesta del Consiglio di dipartimento nelle Università che superino i 20.000 iscritti, e qualora nell'ambito del dipartimento a parere del consiglio di dipartimento il rapporto tra docenti e studenti non consenta lo svolgimento dei programmi di ricerca e di insegnamento. Sulla richiesta di istituzione del nuovo dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento si pronunzia con parere motivato il Consiglio di ateneo ».

9.4 Bonazzola Ruhl Valeria, Romano, Farneti Ariella, Fortunati, Cinciari Rodano Maria Lisa, Papa, Rossi, Fermariello Sostituire le parole da: « In via eccezionale » sino alla fine dell'articolo, con il seguente periodo: « In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti, in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, dal quarto comma dell'articolo 50, nei corsi di laurea con più di 4.000 iscritti sono consentiti raddoppiamenti in numero corrispondente a contingenti di 4.000 studenti ».

9.5 CASSANO

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti di cui si è testè data lettura sono già stati illustrati.

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 9.1 e 9.2, del senatore Nencioni e di altri senatori.

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O M A N O . Il subemendamento 9.3/2 all'emendamento 9.3 riporta sostanzialmente la stessa formulazione dell'emendamento 9.4 che avevamo presentato. Però ci rendiamo conto che se venisse approvato nella formulazione attuale si creerebbero delle difficoltà alla interpretazione della legge. Difatti il nostro primo subemendamento è collegato strettamente al secondo e quindi riteniamo che i due subemendamenti non si possano mettere in votazione disgiuntamente. Pertanto ritiriamo i subemendamenti 9.3/1 e 9.3/2 e manteniamo l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.3 la Commissione ed il Governo avevano già espresso parere favorevole.

Metto quindi ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, sostitutivo dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Dichiaro preclusi gli emendamenti 9.4 e 9.5, rispettivamente del senatore Valeria Bonazzola Ruhl e di altri senatori e del senatore Cassano.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

Passiamo ora all'articolo 17. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 17.

(Corsi di preparazione e orientamento professionale)

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o dai laureati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, nonchè dei corsi, fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 8, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente compresi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Senato dal 1º maggio, non si effettuerà più la discussione generale sull'articolo, ma si procederà direttamente all'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 17.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

17.4 SOTGIU, ROMANO, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o dai laureati da non oltre un anno » con le altre: « iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre un anno ».

17.5

BERTOLA, relatore

Sopprimere il secondo comma.

17. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 17.1, sostituire il secondo comma con il seguente:

« I programmi dei corsi di preparazione e di orientamento professionale, nonchè dei corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitari sono sottoposti all'approvazione del Ministro, udito il Consiglio Nazionale Universitario ».

17. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In nessun caso presso le Università potranno essere istituiti corsi con valore di abilitazione professionale ».

17.3 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, nella precedente seduta, nell'illustrare l'articolo, ho esposto molto ampiamente i motivi del nostro dissenso. Non credo quindi che sia necessario che mi soffermi ora ad indicare i motivi per cui ne chiediamo la soppressione.

BERTOLA, $\it relatore$. Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato a nome della maggioranza è puramente formale e chiarificatore per cui ritengo che non occorra spendere parole per illustrarlo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, del senatore Nencioni e di altri senatori.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 17.4.

BERTOLA, relatore. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo ed i motivi sono evidenti. Si tratta di una funzione, di un compito che debbono essere dati all'università. Riteniamo pertanto opportuno mantenere l'articolo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento 17.4 ed è favorevole all'emendamento 17.5 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Bertola ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 18. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 18.

(Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario).

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonchè le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

Le università possono organizzare altresì, anche in forma decentrata, oltre che corsi di aggiornamento pedagogico, corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

18.1 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sopprimere l'articolo.

18. 11 PAPA, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, CINCIA-RI RODANO Maria Lisa

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

All'emendamento 18.12, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « per mezzo del dipartimento attinente alle scienze educative congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati ».

18. 12/2 ROMANO, PIOVANO, PAPA, FABRET-TI, TROPEANO, SOTGIU, BONAZZO-LA RUHL Valeria, RENDA, PERNA

All'emendamento 18.12, al primo comma, dopo le parole: « scuola secondaria », inserire le altre: « e con la collaborazione delle Regioni ».

18.12/1

CODIGNOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

« L'Università, per mezzo del dipartimento attinente alle scienze educative congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati, organizza d'intesa con la scuola secondaria corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico.

Un apposito regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore di cui all'articolo 58, determina le modalità relative alla organizzazione dei corsi, all'accertamento della idoneità culturale del piano di studi seguito, alle prove professionali da sostenere alla conclusione dei corsi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira, alla formazione delle commissioni giudicatrici.

Ai fini delle integrazioni culturali eventualmente necessarie rispetto al piano di studi svolto, i laureati che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti Dipartimenti.

Per coloro che conseguono la laurea a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la positiva conclusione di detti corsi ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento.

Le Università partecipano altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di aggiornamento, nonchè di corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

I corsi di cui al presente articolo nelle zone mistilingui, per il personale insegnante nelle scuole di lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno attuati nei rispettivi territori, per quanto possibile, da docenti di madre lingua corrispondente alla lingua di insegnamento ».

18. 12 Spigaroli, Codignola, Iannelli

Al primo comma, dopo la parola: « annuali », inserire le altre: « o pluriennali ».

18.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, dopo la parola: « laureati », inserire le altre: « o per studenti universitari ».

18.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 18.1, sopprimere il secondo comma.

18. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

In via subordinata all'emendamento 18.2, sostituire il secondo comma con il seguente:

- « L'organizzazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza delle Facoltà interessate ».
- 18.3 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

In via subordinata all'emendamento 18.1, sopprimere il terzo e quarto comma:

18.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 18.4 sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

Al termine dei predetti corsi è rilasciato un attestato di frequenza agli studenti iscritti che li abbiano regolarmente seguiti ».

18. 5 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannnini, Turchi

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I predetti corsi si concludono con un esame di Stato di abilitazione professionale ».

18.8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Con regolamento ministeriale, emanato su conforme parere del CNU, sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento nonchè le prove d'esame scritte ed orali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira ».

18.9 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La formazione e l'aggiornamento professionali del personale insegnante nelle scuole di lingua di insegnamento diversa da quella italiana, nelle zone mistilingui, saranno attuati nel territorio delle rispettive provincie da docenti di madrelingua corrispondente alla lingua di insegnamento ».

18. 10 Brugger, Volgger, Berthet

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 18.1 noi chiediamo la soppressione dell'articolo 18. Secondo l'interpretazione sinora accolta e che è anche conforme alla necessità di un controllo sulla preparazione professionale degli aspiranti, deve trattarsi a nostro avviso di esame di Stato distinto ed estraneo allo svolgimento dei corsi universitari; il che corrisponde anche ad un'altra esigenza: quella di non aggravare la situazione delle università come fabbriche di pezzi di carta come è stato più volte e da più parti notato —. E ciò senza parlare dell'impossibilità. per la maggior parte dei laureati, di poter frequentare i corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale organizzati dall'università: essi si troverebbero quindi in condizioni di ingiustificata disparità nei confronti di chi invece ha la possibilità di frequentare questi corsi. In via subordinata all'emendamento 18.1 chiediamo col 18. 2 la soppressione del secondo comma. Consideriamo infatti estremamente pericoloso che si dia ad un dipartimento specializzato la possibilità di fabbricare pezzi di carta, come si diceva prima, o « libretti di lavoro » con valore immediato sul mercato della manodopera intellettuale. distraendo in tal modo il dipartimento stesso dalle sue precipue funzioni di istituto. Ritiriamo gli emendamenti 18.3 e 18.4. Insistiamo sul 18.5, in via subordinata all'emendamento 18.4, col quale chiediamo di sostituire il terzo e quarto comma con il seguente: « Al termine dei predetti corsi è rilasciato un attestato di frequenza agli studenti iscritti che li abbiano regolarmente seguiti ».

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Se lei ritira il 18.4, l'emendamento 18.5 non è più subordinato, ma autonomo.

D I N A R O . D'accordo, signor Presidente.

Con questo emendamento riteniamo si eviti ogni possibile confusione con quell'esame

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale che, a nostro avviso, deve rimanere distinto ed estraneo, come ho già detto, allo svolgimento dei corsi universitari di cui si propone l'istituzione.

PAPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 18 vuole avanzare una ipotesi o una proposta di soluzione di uno dei problemi più urgenti certamente, ma anche di uno dei problemi più complessi che, a nostro avviso, non può essere collocato se non nell'ambito della riforma generale della scuola media e non soltanto della scuola media; uno dei problemi oggi più largamente dibattuti nel mondo della scuola, dalle organizzazioni sindacali e dai partiti; è il tema che è stato al centro anche della lunga agitazione degli insegnanti alla fine del precedente anno scolastico, cioè quello della formazione, del reclutamento, della qualificazione del personale insegnante. Le proposte che si contengono nell'articolo 18 — organizzazione di corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocino didattico per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e all'insegnamento secondario di primo e secondo grado - in realtà si costruiscono solo sull'assenza di un discorso di fondo di riforma della scuola, della sua organizzazione, dei suoi contenuti culturali, educativi, didattici, dei suoi rapporti con la società e perciò anche del ruolo, della funzione che assume il docente in una diversa realtà della scuola, nonchè della condizione dei docenti, della loro preparazione, della loro formazione, della loro qualificazione, dei modi di reclutamento e del loro stato giuridico.

Come premessa delle motivazioni della nostra proposta di soppressione di questo articolo, vorrei fare due osservazioni. Anzitutto il corso degli studi con l'articolo 18 viene prorogato di un anno per coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento. Avremmo così due momenti e perciò due titoli distinti:

quello della laurea con valore non abilitante e quello della laurea con valore di abilitazione, laurea abilitante o didattica, dopo la frequenza di un corso annuale.

Ora, è sin troppo evidente che qui si definisce questa come unica soluzione possibile a questo problema, con l'esclusione di altre possibili e più idonee soluzioni. Che sia urgente il superamento definitivo dell'attuale e anacronistico sistema di reclutamento è fuor di dubbio, ma è anche vero che la soluzione qui indicata chiude definitivamente il discorso, esclude del tutto le proposte che pure vengono avanzate dal mondo della scuola, dalle organizzazioni sindacali, proposte che si sono profilate anche nel corso del dibattito sui cosiddetti corsi abilitanti nell'altro ramo del Parlamento, relativamente alla preparazione, alla formazione e al reclutamento degli insegnanti.

Seconda osservazione: cosa saranno mai questi corsi annuali di formazione pedagogica? In realtà non si capisce in cosa consistano questi corsi. Quello che è evidente è che qui si determina una distinzione, se non una separazione, fra il momento della formazione culturale e scientifica e quello della qualificazione pedagogico-didattica. In realtà è una distinzione che si fonda su una visione statica della cultura, su una ancora rigida, schematica e astratta definizione e insieme separazione delle discipline del sapere. Non c'è pedagogia, nella sua normale e più comune accezione, che non richiami una concezione generale della vita e del mondo, come non ci può essere scelta convinta e consapevole di un metodo, di una moderna tecnica educativa o didattica che non sia in primo luogo fondata sulla consapevolezza critica del proprio operare e sorretta dall'impegno culturale di suscitare la più larga, attiva e responsabile partecipazione del maggior numero di uomini al momento della conquista di valori culturali, della produzione culturale. I dubbi, le riserve si infittiscono, allorchè nel secondo comma si legge che la preparazione dei corsi è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con i dipartimenti interessati. A questo punto vorrei, anzitutto, far notare che l'articolo 18 istituisce un di467ª SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

4 Maggio 1971

partimento, anzi, un superdipartimento, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4, ove è detto che l'università ha un proprio statuto, che lo statuto determina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdisciplinari a tal fine costituiti e con quanto si dice all'articolo 3, sulle nuove università, ove si legge: « La legge... determina in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea », comunque non inferiori a 5 per ciascuna università e i corsi di diploma di ciascuna università e aggiunge che il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano essere conseguentemente istituiti tra quelli tipici da esso fissati.

Il dipartimento di scienze educative costituisce quindi un'eccezione a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 già approvati e diviene di fatto un'istituzione obbligatoria quando si pensa che quasi tutti i corsi di laurea (in lettere, in scienze, in matematica, eccetera) consentono l'accesso all'insegnamento. Il dipartimento di scienze educative così o si colloca nella struttura interdisciplinare del corso di laurea aperto tanto ai giovani che optano per il mestiere dell'insegnamento quanto a coloro che, pur non facendo tale scelta, ne considerano utile la presenza, nel loro piano di studi, ai fini della formazione culturale e scientifica del corso di laurea prescelto, oppure tale dipartimento, costretto ad assolvere al prevalente compito dell'organizzazione di questi corsi annuali di formazione pedagogica, finirà per sottrarsi, tanto nella sua struttura quanto nella sua organizzazione culturale, all'impegno di un'attività interdisciplinare di ricerca culturale e scientifica, a tutto scapito della serietà degli studi, del lavoro di ricerca, del contributo che ciascun dipartimento, in un rapporto interdisciplinare, può portare alla formazione scientifica dei giovani con una prevalente e conseguente caratterizzazione tecnicistica, metodologica e perciò nozionistica.

Come saranno organizzati questi corsi? Quali saranno i criteri di ammissione? Quali le modalità del loro svolgimento? Non è detto ed è tutto rinviato ad apposito regolamento. Mi sia consentito dire che anche tali questioni, pur nel loro rinvio ad apposito regolamento, non possono non sollevare dubbi, preoccupazioni e riserve. Non voglio qui richiamarmi a posizioni già espresse dalla maggioranza o da una parte della maggioranza sul tema dei corsi abilitanti in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ma mi sia permesso non ignorare quanto sulle lauree abilitanti è contenuto nel decreto ministeriale del luglio scorso.

In quel decreto si istituisce un quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante; il Ministero stabilisce il numero degli studenti ammessi alla frequenza del quinto anno; cioè siamo mi riferisco sempre al decreto — al numero chiuso e non si sa su quali basi sarà operata la scelta o, diciamo pure, la discriminazione. C'è poi un tirocinio guidato presso le scuole medie, il tutto affidato ad una organizzazione, ad una gestione macchinosa, burocratica, autoritaria in cui campeggiano e sovrastano sempre la figura del rettore, quella del provveditore, nonchè quella del preside che sarà presente financo nelle stesse commissioni di esame di abilitazione.

D'altra parte, questo articolo 18, che elude il problema di fondo della riforma della scuola media superiore, che istituisce, in contrasto con le norme degli articoli 3 e 4, un dipartimento che alla fine sarà soltanto una sede permanente di preparazione agli esami di abilitazione, che aggiunge un quinto anno al corso di laurea a tutto danno degli studenti meno abbienti, elude e rinvia definitivamente il problema della formazione dei maestri, di cui non fa cenno: l'articolo 18 parla dell'abilitazione all'insegnamento secondario di primo e di secondo grado, ma nulla dice dei maestri, della preparazione universitaria dei docenti di tutti i tipi di scuola, quale viene ormai oggi postulata dalla migliore ricerca pedagogica e psicologica, configurando così in realtà l'ipotesi o l'intenzione di mantenere intatta l'attuale gerarchia dei ruoli, il vecchio istituto magistrale, il vecchio magistero, la vecchia concezione gerarchica delle varie fasce sco-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

lastiche, i diversi livelli di preparazione delle diverse categorie degli insegnanti.

Per tutti questi motivi proponiamo la soppressione dell'articolo 18. Il problema della formazione, del reclutamento, dell'aggiornamento culturale, professionale si risolve non solo attraverso la trasformazione dell'università, ma anche attraverso la trasformazione di tutto l'ordinamento scolastico, attraverso un nuovo stato giuridico degli insegnanti e non attraverso l'istituzione di un dipartimento di scienze educative o l'indicazione molto vaga di corsi abilitanti. Pensiamo che può essere certamente istituito un dipartimento di scienze educative, ma nei modi già previsti dagli articoli approvati, cioè nel contesto di una visione unitaria e interdisciplinare, per cui anche le concezioni educative, le nuove tecniche didattiche, le nuove e più moderne esperienze pedagogiche concorrano tutte assieme alla formazione culturale del futuro docente. I giovani che optano per il mestiere dell'insegnamento possono così avere già durante gli anni del corso di laurea la possibilità di approfondire la preparazione scientifica e di completarla con gli indirizzi del loro piano di studio.

Non escludiamo un corso successivo alla laurea, un corso teorico-pratico che consenta al giovane laureato di continuare a studiare e insieme insegnare, cioè un vero tirocinio anche con tutti i problemi di retribuzione che ne conseguono. Ma respingiamo un tirocinio che si risolve da un lato, nella università, nel tipo di dipartimento previsto dall'articolo 18, in un apprendimento che non sarà se non un apprendimento nozionistico. acritico, di alcune novità metodologiche e didattiche e dall'altro si risolve, nella scuola media, nel compito modesto e tutt'altro che formativo di assistere, come si dice nel decreto ministeriale di cui facevo cenno poc'anzi, a due consigli di classe, a seguire le attività del doposcuola, di sperimentare l'uso dei sussidi didattici e via dicendo.

Pensiamo alla soppressione dell'attuale meccanismo degli esami di abilitazione e di concorso, pensiamo ad un corso teorico-pratico veramente serio, culturalmente qualificato, la cui gestione pensiamo debba essere affidata all'università; pensiamo ad un tiro-

cinio da compiersi in una scuola profondamente rinnovata nei suoi contenuti, nei suoi metodi, nella sua organizzazione, nella sua gestione, scuola a tempo pieno, centro permanente di educazione, fondata sul lavoro di gruppo di docenti e di allievi, aperta ad un permanente confronto critico con la realtà. Solo così il tirocinio può essere qualche cosa di serio, cioè un'esperienza viva di lavoro, di ricerca, di sperimentazione e di arricchimento culturale. Ma pensiamo in primo luogo che tutto questo debba collocarsi nel contesto del discorso sullo stato giuridico del personale docente. Solo in sede di discussione dello stato giuridico il problema della formazione pedagogica e didattica, del reclutamento del personale insegnante, della sua qualificazione, del suo aggiornamento può essere affrontato nel modo giusto: un nuovo stato giuridico unitario, che ponga in primo piano la progressiva unificazione dei ruoli, fondato sull'unificazione del livello di preparazione, sulla eliminazione della struttura gerarchica e degli strumenti autoritari di controllo, che assicuri la garanzia di una effettiva libertà didattica, culturale, politica, sindacale di un insegnante che non può più essere isolato dalla società, ma deve essere messo in condizione di operare quotidianamente per la trasformazione della scuola.

L'articolo 18, a parte tutte le considerazioni fatte, si propone in realtà di dare una risposta ad uno dei fenomeni più vistosi della crisi della vecchia scuola, ma è una risposta che ignora le esigenze dell'urgenza di una radicale trasformazione di tutto l'ordinamento scolastico, di una diversa configurazione dei compiti della scuola e delle istituzioni in rapporto alle nuove esigenze che sono maturate e maturano nella società.

Questo articolo 18, in altri termini, risente della preoccupazione di proporre un qualche rimedio, una qualche misura di ammodernamento normativo, in verità molto debole ed inadeguata, ignorando quali siano le cause di fondo del problema, eludendo la vera soluzione che deve fondarsi in primo luogo su un nuovo stato giuridico e su una diversa collocazione degli insegnanti, della funzione del docente nella società contemporanea.

ASSEMPLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

In tale senso noi proponiamo la soppressione dell'articolo 18. La chiediamo in primo luogo per impedire che una soluzione parziale, provvisoria, inadeguata sul problema della formazione e del reclutamento degli insegnanti possa costituire una grave ipoteca sul discorso generale di riforma della scuola media superiore e principalmente dello stato giuridico di tutto il personale della scuola.

Signor Presidente, faccio presente che quanto da me detto vale anche ad illustrare l'emendamento 18.12/2.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, non so se la mia proposta sia corretta dal punto di vista regolamentare (anche perchè non conosco il sistema del nuovo Regolamento), però io vorrei far presente, ai fini dell'economia della discussione, che su questo articolo 18 è mia intenzione chiedere all'Aula di accantonarne l'approvazione.

Vorrei, se mi consente signor Presidente, illustrare brevemente il motivo della mia proposta. In questi stessi giorni, e mi pare anche oggi, la Camera dei deputati sta discutendo i disegni di legge unificati sul tema dei corsi abilitanti, che sono materia analoga e quasi identica per alcuni aspetti a quella trattata dall'articolo 18. Tutto lascia prevedere che entro pochissimo tempo la Camera esiterà questo provvedimento che probabilmente perverrà al Senato — ci auguriamo — nel corso della prossima settimana.

Mi parrebbe cosa saggia poter coordinare questi due provvedimenti, perchè altrimenti faremmo in sedi diverse due cose contraddittorie e oltretutto rischieremmo di esporre anche questa riforma universitaria ad un quasi certo andirivieni fra Camera e Senato. Quindi credo che, data anche la prossimità della discussione sul tema dei corsi abilitanti, sia opportuno che si accantoni questo tema e lo si rinvii a quando lo stesso Senato avrà espresso il suo parere sul siste-

ma dei corsi abilitanti. Poi potrà meglio costruirsi il discorso generale in sede di articolo 18.

L'articolo 18, d'altra parte, è in questo disegno di legge episodio abbastanza circoscritto e circoscrivibile, che non ha connessioni con altri problemi. Il suo accantonamento, quindi, non crea altre preoccupazioni.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Non mi oppongo alla proposta del Governo di accantonamento dell'articolo 18; benchè la motivazione addotta non sia, a mio avviso, troppo convincente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, l'articolo 18, con i relativi emendamenti, viene allora accantonato. Torneremo ad esaminarlo non appena ci sarà una richiesta da parte del Governo o della Commissione. Mi affido quindi alla loro solerzia perchè al più presto si possa ridiscutere questo articolo che ora è stato accantonato.

Passiamo ora all'articolo 19. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 19.

(Dottorato di ricerca).

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità delle ricerche in corso. Tali verifiche sono effettuate presso i dipartimenti abilitati, a norma del disposto del successivo comma, a rilasciare il titolo predetto.

Il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali, per efficienza di attrezzature e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca; il Consiglio stesso cura la conservazione e l'annuale aggiornamento dell'elenco dei dipartimenti abilitati al rilascio del titolo e dei settori di ricerca per i quali il titolo medesimo può essere conseguito.

I liberi ricercatori possono avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento, nei limiti da questo stabiliti. Essi, per il conseguimento del dottorato di ricerca, sono sottoposti alle verifiche annuali di cui al secondo comma e, in ordine ai risultati della loro attività di studio e di ricerca, debbono ottenere il riconoscimento indicato nel primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

19. 10 Perna, Romano, Piovano, Fortunati, Sotgiu, Renda, Farneti Ariella, Rossi, Cinciari Rodano Maria Lisa

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le regole dei corsi per il conferimento del dottorato di ricerca sono determinate dagli statuti di ciascuna Università.

Le modificazioni degli statuti delle Università riguardanti le regole dei corsi per il dottorato di ricerca, prima di divenire esecutive, devono essere comunicate al Consiglio nazionale universitario, che esercita su di esse controllo di legittimità e di merito con richiesta motivata all'università interessata di esaminare le proprie proposte.

Ove le autorità competenti dell'Università approvino nuovamente le modificazioni sta-

tutarie rinviate dal Consiglio nazionale universitario, senza seguirne le indicazioni, il Ministro della pubblica istruzione può richiedere che il testo definitivo dello statuto venga emesso con decreto del Capo dello Stato.

Contro tale decreto l'Università interessata può ricorrere al Consiglio di Stato che decide giudicando anche nel merito ».

19. 1 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Al primo comma, dopo le parole: « per almeno un quadriennio », inserire le altre: « , che abbiano prestato, per almeno un semestre, attività didattica e di ricerca in una Università straniera ».

19.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole: « risultati di valore scientifico riconosciuto », con le altre: « una tesi che per il suo valore scientifico sia riconosciuta degna di pubblicazione ».

19.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nel quadriennio considerato nel comma precedente possono essere computati anche periodi di attività svolti ai sensi del punto d) dell'articolo 53 presso università o istituti universitari o postuniversitari di altri Paesi ».

19. 5 SALARI, ZACCARI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In nessun caso i corsi di dottorato di ricerca potranno avere una durata inferiore ad un minimo di tre anni: al termine di ciascuno dei tre anni gli allievi sono sotto-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

posti a verifiche sulla validità delle ricerche e degli studi compiuti od in corso ».

19. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Le Università sono autorizzate, anche in base a quanto previsto dal nono comma dell'articolo 27, a riconoscere, ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, studi e ricerche compiute presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, ed a concordare l'utilizzazione delle attrezzature di tali organi da parte di ricercatori universitari, al fine del conseguimento del dottorato di ricerca ».

19.9 BALDINI, LIMONI, MAZZOLI

Sopprimere il terzo comma.

19.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il terzo comma.

 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il conferimento del dottorato di ricerca è subordinato ad un giudizio per titoli ed esami da parte di una apposita Commissione, formata da cinque professori di ruolo od associati della materia, per cui è richiesto il dottorato, o di materie affini; uno dei quali professori è designato dal dipartimento e gli altri quattro sono designati mediante sorteggio fra tutti i titolari della

materia o di materie affini, insegnanti nelle Università italiane ».

19.4 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca sono tuttavia utili gli anni di attività prestata, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, dai borsisti nominati a norma della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ».

19. 11 DE LUC4

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto, in qualità di ricercatore, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. L'elaborato conclusivo, con i nomi dei componenti la commissione giudicatrice, è previamente trasmesso per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

I corsi per il dottorato di ricerca possono essere istituiti a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso la istituzione di detti corsi è subordinata all'autorizzazione del CNU, che si accerta della esistenza di idonee attrezzature e di un numero adeguato di docenti.

I dipartimenti possono ammettere alla frequenza dei corsi e delle attività connesse

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

al conseguimento del dottorato di ricerca anche liberi studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Tuttavia per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sette anni ».

19.12

IL GOVERNO

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. La ragione per cui ho presentato questo testo sta nella considerazione che questo nuovo istituto del dottorato di ricerca debba essere configurato in modo da saldarlo abbastanza intimamente con la figura del ricercatore che è prevista nel disegno di legge per evitare che, in certo senso, il dottorato di ricerca possa costituire una sonta di ripetizione della vecchia libera docenza chiamata con un nome nuovo, ma sostanzialmente rimasta cosa tradizionale per non dire vecchia. Ecco perchè nel nuovo testo il dottorato di ricerca viene configurato come un titolo che acquisisce colui che è ricercatore, come un titolo cioè che si acquisisce attraverso una attività interna all'università e ai dipartimenti.

C'era però e c'è naturalmente una esigenza da rispettare e cioè l'esigenza di coloro i quali per varie ragioni non hanno potuto o voluto partecipare ai concorsi per i posti di ricercatore ovvero alle borse di studio e tuttavia intendono lo stesso dedicarsi ad una attività di ricerca e di approfondimento. Per venire incontro a questa esigenza nel nuovo testo che presento si prevede per un quinto dei posti che c'è in ogni dipartimento, e quindi entro un numero limitato, la possibilità di accedere al dottorato di ricerca anche per chi non è ricercatore a patto che svolga dentro il dipartimento una attività e quindi senza intaccare il principio che il dottorato di ricerca segue ad impegno condotto dentro la università. Mentre quello del ricercatore, caso normale, è un impegno a tempo pieno, questo per un quinto dei posti, caso straordinario, è un impegno a tempo limitato. Perciò nel testo si prevede che il periodo di tempo necessario per questo impegno limitato per conseguire il dottorato di ricerca si allunghi di due anni: sette anni invece di cinque.

Questo è il significato, signor Presidente, del nuovo testo che tende ad evitare che il dottorato di ricerca possa ridivenire nè più, nè meno che la vecchia libera docenza. Cerchiamo di venire incontro a certe esigenze che stavano dietro all'istituto della libera docenza, ma senza ripristinare questo vecchio istituto anche per evitare quel fenomeno di elefantiasi e di deterioramento che si è determinato nel passato.

Infine, per tener conto di una serie di considerazioni che sono emerse durante il dibattito generale svoltosi in quest'Aula, si prevede nel nuovo testo l'opportunità che l'istituto del dottorato di ricerca cominci a nascere dopo due anni dall'entrata in vigore della legge per dare anche un minimo di tempo all'organizzazione di questa nuova università che andiamo configurando, nella quale quindi solo ad un certo momento e non dall'inizio verrà collocata questa nuova figura che si istituisce. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro. io non devo entrare nel merito, ma affinchè l'Assemblea possa intendere che cosa vota mi permetto di fare dei rilievi su alcuni punti che credo sia opportuno chiarire: 1) come si deve intendere questo « elaborato conclusivo » che appare nell'ultimo periodo del primo comma e che non è stato mai nominato prima? È un « elaborato conclusivo » del dottorato? È il giudizio della Commissione? 2) Qui non si prevede che seguito abbiano queste osservazioni dei dipartimenti eguali od affini delle altre università. Bisognerà prevederlo: altrimenti che cosa avviene? Se le osservazioni dicono che l'autore dell'elaborato è un fior di somaro che succede? Gli si dà lo stesso il dottorato di ricerca? Bisogna prevedere qualcosa del genere, tanto più che al secondo capoverso si accenna al fatto che i corsi per il dottorato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

di ricerca si iniziano dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo punto sarebbe forse bene dire se un successivo regolamento o una legge delegata chiariranno il senso del primo comma. Però nasce un problema che è necessario prospettare subito all'Assemblea: dei laureati nel biennio di vacanza che si fa? Viene proibito a loro di fare corsi di ricerca? Che cosa succede, in sostanza, in questo biennio di vacanza?

C O D I G N O L A. Questo rientra nelle norme transitorie.

PRESIDENTE. Allo stato attuale no. Perciò mi sono permesso di rivolgere al Ministro queste domande proprio perchè chiarisca questi punti in modo che l'Assemblea sappia che cosa si vota.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Onorevole Presidente, a parte il fatto che questo testo va poi inevitabilmente integrato in sede di norme transitorie per perfezionare e precisare alcuni casi come quelli del biennio, per il resto credo che effettivamente — e debbo ringraziarla, onorevole Presidente, per la sua osservazione e per il suo contributo — sia opportuno un richiamo ad un regolamento. Su questo punto vorrei anche sentire se la Commissione è d'accordo. Infatti, proprio in considerazione di questo rinvio di due anni e dei problemi che possono sorgere in relazione alle osservazioni di altra università eccetera, il riferimento ad un regolamento può essere opportuno proprio perchè in quella sede si potrà dettagliare e regolamentare tutta la materia. È evidente che questo elaborato previamente trasmesso per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università deve avere una sua conseguenza. In sostanza, quale conseguenza può avere se i dipartimenti fanno delle osservazioni contrarie e negative? Evidentemente ciò influenzerà in un qualche modo l'esito finale del concorso di dottorato.

Meno preoccupante, invece, mi pare l'osservazione sull'elaborato. Infatti credo che l'elaborato conclusivo non possa che intendersi come un elaborato del candidato dottore di ricerca.

Comunque mi riservo di presentare al più presto un nuovo testo dell'emendamento 19. 12, in cui siano previste tutte queste modifiche.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 19.10, del senatore Perna e di altri senatori, avverto che esso è precluso dall'approvazione dell'articolo 4 e dalla reiezione dell'emendamento 4.12/2.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D I N A R O . Nell'illustrare gli emendamenti presentati dalla mia parte politica mi riferisco al nuovo testo dell'articolo 19 proposto dal Governo anche perchè sostanzialmente, salvo qualche piccolo problema di dettaglio, non differisce dal precedente testo della Commissione.

Manteniamo i nostri emendamenti che trovano la loro giustificazione anche alla luce della stessa richiesta di chiarimenti avanzata poco fa dall'onorevole Presidente. Chiediamo di sostituire il primo comma del nuovo testo proposto, salvo la precisazione ovvia dell'elaborato conclusivo, delle conseguenze eccetera, con il seguente emendamento 19.1: « Le regole dei corsi per il conferimento del dottorato di ricerca sono determinate dagli statuti di ciascuna università. Le modificazioni degli statuti delle università riguardanti le regole dei corsi per il dottorato di ricerca, prima di divenire esecutive, devono essere comunicate al Consiglio nazionale universitario che esercita su di esse controllo di legittimità e di merito, con richiesta motivata all'università interessata di esaminare le proprie proposte. Ove le autorità competenti delle università approvino nuovamente le modificazioni statutarie rinviate dal Consiglio nazionale universitario, senza seguirASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

ne le indicazioni, il Ministro della pubblica istruzione può richiedere che il testo definitivo dello statuto venga emesso con decreto del Capo dello Stato. Contro tale decreto la università interessata può ricorrere al Consiglio di Stato che decide giudicando anche nel merito ».

La ragione di questo nostro emendamento, onorevoli colleghi, nasce dalla constatazione che nel testo presentatoci non si dà alcuna indicazione sulla necessità che anche il dottorato di ricerca sia disciplinato con proprie regole. Meglio, a nostro avviso, un controllo generale che una valutazione che può apparire o può risultare a volte anche odiosa, come quella indicata nel comma terzo dello stesso testo ora presentato dal Governo che recita: « L'istituzione di detti corsi è subordinata all'autorizzazione del Consiglio nazionale universitario, che si accerta della esistenza di idonee attrezzature e di un numero adeguato di docenti ». Non ci sembra che questo nuovo testo differisca molto, nella sostanza, dal precedente presentatoci dalla Commissione; e quindi potrebbe darsi luogo a discriminazioni veramente odiose.

Ora se mi consente, signor Presidente, passo all'illustrazione degli altri emendamenti. Con il 19. 2 chiediamo la sostituzione del secondo comma con il seguente: « In nessun caso i corsi di dottorato di ricerca potranno avere una durata inferiore ad un minimo di tre anni; al termine di ciascuno dei tre anni gli allievi sono sottoposti a verifiche sulla validità delle ricerche e degli studi compiuti od in corso ». Infatti, onorevole Presidente, i quattro anni indicati nel testo della Commissione e in quello nuovo del Governo potrebbero rivelarsi eccessivi in taluni casi.

Col successivo emendamento 19. 3 avevamo chiesto la soppressione del terzo comma del testo originario. Accettiamo invece, del nuovo testo proposto dal Governo, il periodo: « I corsi per il dottorato di ricerca possono essere istituiti a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge »; rinvio che ci trova consenzienti. Ma quanto al secondo periodo insistiamo per la soppressione perchè la disposizione può determinare favoritismi e discriminazioni. È più opportuno un controllo generale in sede di approvazio-

ne delle modifiche degli statuti, come da noi proposto con l'emendamento sostitutivo del primo comma e già illustrato.

Ultimo emendamento da noi proposto è il 19.4 col quale chiediamo di sostituire il quarto comma con il seguente: « Il conferimento del dottorato di ricerca è subordinato ad un giudizio per titoli ed esami da parte di una apposita Commissione, formata da cinque professori di ruolo od associati della materia, per cui è richiesto il dottorato, o di materie affini; uno dei quali professori è designato dal dipartimento e gli altri quattro sono designati mediante sorteggio fra tutti i titolari della materia o di materie affini, insegnanti nelle università italiane ». Il criterio cui si ispira tale emendamento sostitutivo ci sembra più idoneo a dare garanzie di obbiettività rispetto al testo approvato dalla Commissione e allo stesso nuovo testo ora presentato dal Governo.

GERMANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 19.6, 19.7 e 19.8 presentati da me e da alcuni colleghi del mio Gruppo.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 19.5 perchè si può avvicinare almeno nello spirito al 19 9 che io ho presentato con altri colleghi. Infatti l'emendamento 19.5 dei senatori Salari e Zaccari, che sono assenti perchè impegnati al Parlamento europeo, riguarda il riconoscimento dei periodi di attività svolti ai sensi del punto d) dell'articolo 53 del presente disegno di legge presso università o istituti universitari o postuniversitari di altri Paesi europei o extra europei, mentre col il mio emendamento 19.9 io chiedo che venga riconosciuta l'attività svolta presso il Consiglio nazionale delle ricerche, anche per restare legati allo spirito della riforma universitaria che comprende tutte queste richieste che vengono avanzate da determinati ambienti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

Faccio presente che i due emendamenti 19.5 e 19.9 possono mantenere la collocazione indicata anche con riferimento all'emendamento 19.12, presentato dal Governo e sostitutivo dell'articolo 19, configurandosi come subemendamenti ad esso.

PRESIDENTE. Avverto che lo emendamento 19.11 presentato dal senatore De Luca, stante l'assenza del presentatore, deve considerarsi decaduto.

Avverto che, da parte del Governo, è stato presentato un nuovo testo sostitutivo dell'emendamento 19. 12. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli Statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto, in qualità di ricercatore, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il dottorato di ricerca può essere attuato a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'istituzione è subordinata alla autorizzazione del CNU, che si accerta della esistenza di idonee attrezzature e di un numero adeguato di docenti.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dot-

torato di ricerca anche liberi studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sette anni ».

19.12

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 19.

B E R T O L A , relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo (tale emendamento è in realtà una modifica di alcune parti dell'emendamento presentato dalla Commissione) e alle ultime modifiche apportate a tale testo, secondo i preziosi suggerimenti del Presidente della nostra Assemblea.

Vorrei dare solo questo chiarimento. Il nostro Presidente chiedeva a qual fine i risultati delle ricerche vengono « previamente trasmessi... ». Tale trasmissione dei risultati non costituisce un elemento determinante del giudizio e la Commissione terrà conto o meno di quei risultati.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.1, buona parte della sostanza dell'emendamento stesso è contenuta nell'emendamento del Governo, anzi in quest'ultimo è stabilita una maggiore serietà e severità.

Per quanto riguarda gli emendamenti 19.5 e 19.9, il relatore non è contrario alla loro sostanza: ambedue sostengono la stessa posizione, cioè tendono a permettere che l'attività di ricerca possa essere svolta anche fuori dell'università: nell'emendamento Salari e Zaccari anche « presso università o istituti universitari o postuniversitari di altri Paesi »; nell'emendamento Baldini anche « presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche ». A mio parere ciò è implicito nell'emendamento presentato dal Governo perchè vi sono ricerche che per la loro stessa natura si svolgono fuori dell'università.

Porterò un unico esempio: una ricerca in storia si svolge per gran parte all'esterno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

dell'università, magari negli archivi di Stato o all'estero presso altre università. Del resto il testo del Governo si richiama ad un regolamento che ritengo preveda tutto ciò e quindi non è opportuno caricare la legge di norme che pure nella loro sostanza trovano il relatore concorde

Per quanto riguarda l'emendamento 19.2, la proposta del senatore Nencioni è compresa nel testo presentato dalla Commissione, testo che parla di un minimo di quattro anni e di un massimo di sette (devo tra l'altro aggiungere che per i liberi ricercatori sette anni di tempo sono fin troppi).

PRESIDENTE. A questo punto propongo una breve sospensione della seduta al fine di dar modo all'onorevole Ministro, all'onorevole relatore ed ai presentatori degli emendamenti 19.5 e 19.9 di studiare una formulazione che consenta l'eventuale inserimento degli emendamenti stessi nel testo dell'articolo 19 senza che quest'ultimo risulti troppo appesantito.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. A me pare che i due emendamenti 19.5 e 19.9 potrebbero trovare il loro migliore collocamento all'articolo 31, là dove si delinea la figura del ricercatore, e non in questo articolo, dove è delineato invece l'istituto del dottorato di ricerca. Infatti all'articolo 31 credo che siano già stati presentati (o lo saranno) emendamenti proprio nel senso proposto dai colleghi Salari e Baldini.

Mi pare quindi che potremmo evitare di sospendere la seduta, restando inteso che questi due emendamenti possono essere ripresentati all'articolo 31.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il collocamento può darsi che lei, senatore Codignola, abbia ragione; si presenta comunque il problema di un coordinamento tra i due emendamenti che, mirando allo stesso fine, potrebbero essere unificati.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B A L D I N I . Signor Presidente, concordo con il suo suggerimento. I due emendamenti da unificare vanno inseriti comunque nel testo dell'emendamento 19.12, proposto dal Governo.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Sono d'accordo con l'osservazione che ha fatto il collega Baldini.

PRESIDENTE. Allora, allo scopo di dare la possibilità di formulare un nuovo emendamento che unifichi i due emendamenti 19.5 e 19.9, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,35).

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione, d'accordo con il Ministro, ha elaborato un comma da aggiungere all'articolo. Questo comma aggiuntivo, che riassume i due emendamenti proposti rispettivamente dai senatori Salari e Zaccari e dal senaore Baldini, è il seguente: « Nel quadriennio o nel settennio considerati nei commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento periodi di attività svolti presso università o istituti universitari di altri Paesi o presso centri nazionali di ricerca ».

Dal momento che ho la parola, signor Presidente, se il Governo è d'accordo, come spero, proporrei di inserire nell'articolo 19 proposto dal Governo, al comma terzo, dopo la parola: « l'istituzione » le altre: « salvo quanto disposto, in via transitoria, dall'articolo...». Occorre mettere i puntini al posto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

del numero dell'articolo perchè si tratta di una norma transitoria di cui ancora non sappiamo il numero. Spero, signor Presidente, di essere stato sufficientemente chiaro.

PERNA. Cosa vuol dire: « salvo quanto disposto »?

BERTOLA, relatore. Il problema si può esporre in poche parole. Abbiamo stabilito che il dottorato di ricerca viene conseguito dopo quattro o sette anni e che le norme ad esso relative entrano in vigore due anni dopo l'approvazione della legge. Ora ci troviamo di fronte ad alcune categorie di laureati — borsisti, assistenti o laureati che hanno svolto attività di ricerca all'estero per le quali dobbiamo regolamentare transitoriamente, in modo da non far loro aspettare troppo tempo prima di conseguire questo titolo accademico. Quindi questo inserimento in fondo non è altro che un impegno formale della Commissione a trattare questo argomento in una norma transitoria al fine di abbreviare il tempo di attesa di queste categorie per il conseguimento del dottorato di ricerca.

BETTIOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Vorrei fare una brevissima osservazione a proposito di una parola contenuta nell'emendamento presentato dal Governo e relativo alla più spiritosa delle invenzioni di questa legge di riforma universitaria. Ho la sensazione che qui si contrappongano a studiosi schiavizzati studiosi liberi. Infatti nell'ultimo capoverso si dice: « I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche liberi studiosi », come se non fossero liberi gli studiosi che sono inseriti nel dipartimento. Ma la libertà è la caratteristica fondamentale della ricerca scientifica. Quindi proporrei di sostituire la parola: « liberi » o di inserire questo stesso termine anche negli altri capoversi, per non creare una contrapposizione fra gli studiosi schiavizzati dai neo-baroni che non mancheranno nelle future università e quelli che sono pienamente liberi.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore che accezione ha qui il termine « liberi ».

B E R T O L A , relatore. Quando si usa il termine « liberi » bisogna intendersi circa il campo della libertà. Liberi da che cosa? Si tratta di persone che possono anche non aver vinto il concorso per il conseguimento di queste borse di studio, persone che possono non aver partecipato a tali concorsi o essere impegnate, sia pure parzialmente, in altre attività: si tratta di persone libere dai vincoli precedenti. Non escludo che si possa trovare una formula migliore, ma non ci si deve scandalizzare del fatto che nel testo è contenuta la parola: « liberi ».

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Se dicessimo: « I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche altri studiosi, in misura non superiore a un quinto dei ricercatori », avremmo una formula fluida che dice quello che vogliamo dire, senza creare contrapposizioni tra liberi e schiavizzati.

PRESIDENTE Quindi lei si associa alla proposta fatta dal senatore Bettiol.

CIFARELLI. Sì, e penso che si potrebbe sostituire all'ultimo comma la parola: « liberi » con la parola: « altri ».

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, ho ascoltato poco fa la spiegazione data dal relatore Bertola dell'inciso: « salvo quanto disposto, in via transitoria, dall'articolo...» Che significa tutto ciò?

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

Abbiamo compreso qual è l'esigenza che si vuole affrontare e sulla quale non siamo d'accordo (ma questo adesso non c'entra): il punto è che se non si dice cosa si vuole fare, non si può inserire un impegno che va assolto in un articolo successivo, senza sapere cosa di vota.

Se la maggioranza vuole una determinata cosa, la dica e si inserirà nella norma transitoria. Ma cosa significa inserire un « salvo... » adesso?

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Mi pare che si possa evitare d'inserire l'inciso nell'emendamento 19.12, perchè vi si potrebbe far riferimento quando si approverà la norma transitoria.

PRESIDENTE. Vogliamo allora accantonare quest'articolo?

C O D I G N O L A. Non sarei d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi pare che l'obiezione del senatore Perna sia fondatissima. Infatti, è vero che tutti hanno riconosciuto che qui non si può precludere ai cittadini italiani per due anni di fare qualche tentativo di ricerca; d'altra parte non si può immaginare che coloro che avranno studiato durante questi due anni, lo abbiano fatto per semplice divagazione culturale. E certamente con l'inciso proposto dal senatore Bertola si verrebbe ad introdurre il riferimento ad una norma transitoria di cui attualmente si ignora il contenuto.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Mi permetto di dissentire. Mi pare evidente che da una parte dell'Assemblea si è manifestata la volontà di garantire ai laureati che attualmente sono già nell'università e che hanno già fat-

to alcuni anni di assistentato o di borsa la possibilità di far valere, nel limite che si riterrà opportuno stabilire, questo periodo.

È un tipico caso di norma transitoria, e come per tutte le altre non vedo perchè la si debba richiamare nel dispositivo generale della legge...

PRESIDENTE. Non vorrei essere stato involontariamente causa di confusione. La richiesta del senatore Perna non tende a far sì che qui se ne faccia dizione assoluta; egli vorrebbe sapere cosa c'è dietro questo rinvio ad una norma transitoria.

C O D I G N O L A. Questo rinvio, ripeto, è nato semplicemente dalla preoccupazione di qualche membro dell'Assemblea nei confronti di coloro che già attualmente sono assistenti o borsisti e che sarebbero egualmente costretti a percorrere l'intero iter del dottorato di ricerca conseguendolo dopo sei anni (periodo ordinario di quattro più due di vacanza). Si è ritenuto quindi, mi pare giustamente, di proporre il rinvio di tale questione alle norme transitorie (del resto mi pare che tra di esse vi sia già una norma che in qualche modo si avvicina a questa, in tema di ricercatori).

Appare invece abbastanza anomalo che si faccia ora un richiamo ad una norma non ancora definita. Ritengo quindi che una volta che l'Assemblea ha preso atto di tale situazione, non si abbia altro da fare che votare l'articolo. Non vedo ragioni di una sospensione dell'esame dell'articolo perchè non ci sono in esso problemi da risolvere.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, che il problema sia di norma transitoria è fuor di dubbio, come è fuor di dubbio che è un problema di norma transitoria quello che a suo tempo abbiamo esaminato circa l'aggiunta all'articolo 6, relativo agli statuti delle università statali e delle università libere. Abbiamo concordato un articolo 6-bis

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

da votare subito, ma da portare poi nel corpo delle norme transitorie, perchè il problema ivi sollevato era appunto quello di ciò che succede se, nella prima attuazione delle norme sugli statuti universitari, non si rispettano i termini previsti negli articoli 4 e 6. Credo che anche in questo caso il problema debba essere in qualche modo affrontato per dare una certezza ai giovani laureati o a coloro che stanno per laurearsi ed hanno intenzione di dedicarsi alla ricerca scientifica e debbono in qualche maniera sapere quale sarà la loro sorte in ordine al conseguimento del dottorato di ricerca.

A questo fine le strade possono essere due: o introdurre una clausola di riserva quale quella proposta, cioè salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo (quello che sarà) delle norme transitorie, ovvero decidere contestualmente quale tipo di trattamento debba essere riservato a questi giovani ricercatori e studiosi. Per me è accettabile l'una o l'altra delle due soluzioni; quello che mi pare necessario è che l'una o l'altra venga adottata subito e non rinviata nel tempo alle norme transitorie.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Ma è una norma transitoria!

CARRARO. Non è la prima volta che si procede così; ho richiamato apposta il precedente dell'articolo 6-bis (che abbiamo accantonato ma che sarei prontissimo a discutere anche subito), norma di natura transitoria che, per ragioni di opportunità, vogliamo votare prima. Nel caso specifico però, data l'ampiezza della stesura dell'articolo 19, sarebbe inopportuno introdurre un articolo 19-bis che non potrebbe che essere breve. Potremmo anche introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 19, oppure regolarci in qualche altra maniera sulla forma da adottare. Quello che a me pare necessario è che fin d'ora il problema abbia da parte dell'Assemblea un'impostazione che non lasci dubbi ai giovani che vogliono dedicarsi alla ricerca scientifica.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche parola a quello che ha detto il collega Codignola.

È evidente che noi stiamo facendo una legge molto complessa. Non è stabilito da nessuna parte che dobbiamo approvare la norma transitoria in questo momento. La maggioranza, se approverà (come io spero), l'articolo 19, avrà nella sua mente anche l'impegno di occuparsi di questo in sede di norme transitorie.

Nè mi pare — me lo consenta il collega Carraro — che così scoraggiamo alcuno. Sorge un istituto nuovo e noi in relazione ad esso vogliamo adottare una misura cautelativa. Nel testo della Commissione si diceva: certi dipartimenti sono autorizzati, altri no, al dottorato di ricerca e in tal senso si dovrà controllare eccetera. Noi adesso diciamo: bene, vogliamo operare con cautela nel tempo; fra due anni si comincerà col dottorato di ricerca. E faremo tutto con costruttiva prudenza.

Quindi una norma transitoria evidentemente verrà fuori, ma credo che intanto potremmo approvare adesso l'articolo 19 senza curarci dalla proposta aggiunta — in questo sono d'accordo con il collega Perna — che non sarebbe nè davvero parte dell'articolo nè davvero una norma transitoria. Arrivo pertanto alle stesse conclusioni del collega Codignola.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, udita la discussione, in base all'articolo 100 comma undicesimo, del nuovo Regolamento, che recita: «Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea», rinvio la discussione dell'articolo 19 alla seduta di domani pomeriggio, nella quale la Commissione riferirà quale peso dare ai vari interventi e quale conclusione prospettare

Per quanto riguarda la sua osservazione, senatore Cifarelli, per la verità abbiamo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

davanti a noi il testo di un disegno di legge completo anche di norme transitorie, almeno nel testo della Commissione, sicchè, quando votiamo i singoli articoli, sappiamo come sono integrati dalle norme transitorie.

A questo punto nasce l'esigenza di una nuova norma transitoria; evidentemente hanno ragione i colleghi comunisti quando dicono: ma poi in questa norma transitoria che cosa ci metterete? Ecco il motivo per il quale io penso che sia ragionevole chiedere alla Commissione di riflettere fino a domani, per dare all'Assemblea un nuovo migliore testo dell'articolo 19.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 6.0.2, a suo tempo accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. . .

« Qualora le modifiche agli statuti previste dagli articoli 4 e 6 non siano state effettuate dagli organi dell'Ateneo entro il termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione ingiunge agli organi stessi di provvedervi entro tre mesi e, in caso di inosservanza, nomina un proprio Commissario con i compiti spettanti ai sensi dell'articolo 4 al consiglio di Ateneo, ferme restando le ulteriori procedure.

6.0.2 CARRARO, SPIGAROLI, CODIGNOLA

PRESIDENTE Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quando abbiamo parlato degli statuti delle università in un determinato articolo e degli statuti delle università libere o non statali (usiamo l'espressione che vogliamo) noi abbiamo imposto, sia alle une che alle

altre, la modifica dei loro statuti perchè fossero adattati — userò questo termine comprensivo — a questa legge Ma non avevamo previsto il caso in cui una o più università statali o non statali non modificassero i loro statuti, che cioè lasciassero trascorrere il tempo dato senza far nulla. Di qui la necessità di prevedere anche per quest'eventualità e di regolamentarla.

Quest'articolo aggiuntivo, che potrebbe essere collocato anche nelle norme transitorie (vuol dire che poi in sede di coordinamento si potrà vedere con più calma), regola proprio questa eventualità e stabilisce che se le università, sia statali che non statali, non modificano i loro statuti nel termine stabilito viene dato potere al Ministro di intervenire inviando un commissario ad hoc per quel determinato compito. Ora, nasce un problema - voglio dire tutto ai colleghi — a causa delle ultime parole di quest'articolo aggiuntivo a firma Carraro, Spigaroli e Codignola: « ferme restando le ulteriori procedure» Qualche collega ci domandava cosa significasse questa frase: « ferme restando le ulteriori procedure ». Se lasciamo il testo così come è, vuol dire semplicemente che, supponendo che una università qualunque non modifichi nel tempo stabilito il proprio statuto, il Ministro può mandare un commissario affinchè venga modificato lo statuto. Modificato poi lo statuto, questo viene inviato al Ministro e al Consiglio nazionale universitario: all'uno per motivi di legittimità, all'altro per motivi di merito, secondo le modalità che abbiamo stabilito. Perciò le parole: « ferme restando le ulteriori procedure » vuole dire semplicemente che il commissario ha soltanto il compito di modificare lo statuto, inviarlo agli organi stabiliti in questa legge e niente altro. Qualcuno a questo punto può osservare che se lo statuto viene accolto così come è il discorso è finito; se invece viene rinviato con qualche modifica, la modifica può essere soltanto impugnata dai due terzi del consiglio d'ateneo. Qualcuno però — di qui nasce la nostra piccola incertezza — può meravigliarsi del fatto che quell'ateneo che non voleva modificare lo statuto - se non lo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

ha modificato nei termini stabiliti così si può intendere — lo deve impugnare addirittura con i due terzi dei rappresentanti del consiglio. Certo, esiste questa difficoltà ma voglio sperare che siano casi eccezionali per cui vorrei che si approvasse l'articolo così com'è. Se quindi la Commissione è d'accordo, il relatore non fa nessuna questione se lasciare o togliere le ultime parole. Per ora ci sono.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo sul testo dell'articolo aggiuntivo così com'è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2 presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, il cui collocamento sarà stabilito in seguito, secondo la richiesta dell'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento 19.0.1, del senatore Perrino e di altri senatori. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art.

(Ospedali di insegnamento)

« L'attività didattica e di ricerca scientifica, relativa al secondo triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, può essere attuata, oltre che nelle cliniche direttamente gestite dalle Università e negli ospedali o reparti clinicizzati, anche in ospedali di insegnamento da istituire, sentiti i Comitati nazionale e regionale di programmazione ospedaliera, di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro della pubblica istruzione.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge nelle seguenti materie:

caratteristiche degli ospedali di insegnamento per quanto riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica;

organizzazione dipartimentale degli ospedali di insegnamento;

stato giuridico del personale sanitario abilitato all'attività didattica negli ospedali di insegnamento;

modalità di attuazione dei concorsi per l'ammissione all'attività didattica negli ospedali di insegnamento.

Le norme delegate di cui al precedente comma devono ispirarsi ai seguenti principi:

- a) l'ospedale di insegnamento può essere istituito nelle sedi delle Facoltà di medicina e chirurgia o nelle sedi dove le Facoltà, sia esistenti sia da istituire, abbiano il primo triennio del corso di laurea;
- b) le attività didattiche devono essere organizzate in forma dipartimentale;
- c) l'organizzazione delle divisioni e dei servizi deve uniformarsi, per quanto attiene ai compiti assistenziali, alla legge 12 febbraio 1968, n 132, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130 ».

19. 0. 1 Perrino, Caroli, Morandi, Cagnasso, Ferrari

PERRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P E R R I N O . Quest'articolo aggiuntivo mira a ripristinare il testo dell'articolo 41 dell'originario progetto governativo. Tale articolo 41, come ho già detto in sede di discussione generale, era stato prima accantonato e poi soppresso in Commissione. Desidero ora spiegare le ragioni che hanno originato questa mia proposta.

La coincidenza temporale dei momenti di avvio della riforma sanitaria e di quella dell'università ha contribuito a far balzare

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

in evidenza i problemi relativi al rapporto tra ospedali e facoltà mediche. Sino ad oggi, infatti, due sono state le fasi che hanno contraddistinto il rapporto tra il mondo universitario e quello ospedaliero: la prima è stata quella della sudditanza del secondo nei confronti del primo, la seconda quella della contrapposizione frontale, spesso astiosa e sempre comunque inconciliabile.

Da una situazione di tal genere è necessario uscire al più presto se si vuole che il servizio sanitario nazionale *in itinere* non abbia ad ereditare uno degli aspetti più negativi che hanno caratterizzato l'attuale organizzazione sanitaria italiana.

Molti, infatti, sono i motivi che impongono la predisposizione di un preciso rapporto di collaborazione e, quando occorra, di integrazione tra ospedali ed università. Tra questi motivi sono particolarmente da ricordare: la necessità di evitare che l'università si chiuda in uno spazio di astrazione sostanzialmente avulso dalla realtà del Paese una volta perduto ogni contatto con le strutture operative: l'esigenza di realizzare compiutamente le vocazioni dell'ospedale consolidate da una lunga tradizione e recepite anche dalla legge di riforma in ordine alla formazione, alla specializzazione e all'aggiornamento del personale medico: l'opportunità di evitare in ogni modo la decapitazione del vertice della piramide ospedaliera che inevitabilmente si verificherebbe se si procedesse semplicisticamente sulla strada della progressiva clinicizzazione degli ospedali maggiori; la necessità, d'altra parte, di evitare un'assurda duplicazione di strutture analoghe, cliniche ed ospedaliere, tenendo rigidamente separati i due tipi di istituzione e moltiplicando le scuole di medicina senza tener conto dell'esistenza di ospedali altamente qualificati.

È infatti evidente che l'adozione di una di queste due ultime alternative risulterà inevitabile se non si riuscirà a predisporre una nuova formula di rapporto tra ospedali e università.

Il rilevante incremento degli iscritti a medicina impone infatti con sempre maggiore urgenza la necessità di decentrare le relative facoltà per consentire agli studenti un proficuo corso di studi senza allontanarli dalla famiglia e dalla comunità in cui vivono. Secondo le indicazioni più accreditate, tra l'altro, una facoltà medica può sopportare un carico massimo di circa cento iscritti per ogni anno di corso: oltre questo limite l'insegnamento attraverso la ricerca diventa impossibile e l'espediente dello sdoppiamento delle cattedre è assolutamente inadeguato a sanare questa situazione di crisi. Moltiplicare i centri di formazione dei medici decentrandoli territorialmente è quindi un'assoluta necessità. Si tratta quindi di confrontare queste esigenze con il ruolo che gli ospedali intendono e possono assumere nella nostra società.

Si deve a questo proposito ricordare che una tradizionale legittima preoccupazione degli ospedali di maggiore qualificazione è stata sempre quella di vedere assicurati, anche da parte dei servizi clinicizzati, determinati standards assistenziali a costi sopportabili. A questa preoccupazione si aggiunge oggi quella di vedere valorizzato, anche ai fini dell'insegnamento e della ricerca, un patrimonio organizzativo, edilizio e culturale quale è quello rappresentato dagli ospedali che gli amministratori stessi hanno contribuito ad edificare.

Prima di prendere in esame i problemi del rapporto è necessario definire i momenti di differenziazione tra le strutture universitarie e quelle ospedaliere. Questi momenti sono in effetti importanti e significativi. L'università è infatti lo spazio destinato alla trasmissione della cultura attraverso l'elaborazione critica della realtà. Il suo ruolo è quello di recepire liberamente e di trasformare in termini di formazione gli elementi dialettici della crisi e del progresso della società in cui viviamo; il suo compito è quello di insegnare attraverso la ricerca.

Più immediatamente operativi sono invece i compiti dell'ospedale, al quale si addicono in primo luogo compiti assistenziali nel campo sanitario e solo in forma complementare, anche se significativa. responsa-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

bilità nel campo della ricerca e dell'insegnamento.

Queste vocazioni sostanzialmente diverse di due strutture per altri versi così vicine rendono praticamente impossibile la meccanica e semplicistica sovrapposizione di due diversi ruoli. In altre parole, è assurdo prevedere che l'ospedale possa assolvere in campo sanitario ai compiti dell'università e viceversa che l'università possa in qualche modo sostituirsi all'ospedale nelle sue responsabilità assistenziali.

L'impossibilità di questo interscambio sta alla base delle critiche che sono state avanzate all'ipotesi dell'ospedale di insegnamento. Questa proposta, che peraltro ha avuto il grande merito di sollevare il problema e di aprire il dibattito su questo tema, era infatti stata avanzata per scongiurare il pericolo di una dicotomia tra facoltà mediche e organizzazione ospedaliera: il suo limite era però rappresentato dal tentativo di rendere sovrapponibile il ruolo dell'ospedale a quello dell'università e su questo limite la ipotesi è caduta.

Sembra rispettare queste esigenze la proposta recentemente avanzata nell'ambito del Consiglio superiore di sanità da parte di esponenti del mondo universitario e ospedaliero e concernente l'ipotesi dell'affiliazione da parte dei dipartimenti clinici di particolari servizi ospedalieri particolarmente qualificati per inserirli con piena dignità nelle attività di insegnamento realizzate dall'università. Questa ipotesi infatti consente: di decentrare i centri di formazione medica attraverso l'istituzione di un triennio biologico e di un triennio clinico incentrati su strutture universitarie snelle e non pletoriche; di utilizzare la presenza degli ospedali per il completamento dei dipartimenti relativi al triennio clinico; di rispettare i diversi ruoli dell'università e dell'ospedale consentendo nel contempo efficaci forme di collaborazione e di integrazione.

Per questi motivi mi sono permesso di richiedere il ripristino dell'articolo 41 contenuto nel testo governativo. Vorrei aggiungere che è istruttiva a tale proposito l'esperienza di altri Paesi, come ad esempio la Francia, dove la riforma Debré ha introdotto nel 1958 i cosiddetti centri ospedalieri universitari, facendo obbligo alle facoltà mediche e agli ospedali vicini di organizzare con speciali convenzioni l'insieme dei loro servizi in «centri di cura, di insegnamento e di ricerca », denominati appunto « centri ospedalieri universitari »; essi due anni fa erano in numero di 22, ora sono ancora cresciuti. Questa legge che risale — ripeto — al governo di Michel Debré è stata modificata in melius nel 1968. Quindi abbiamo un'esperienza che ha dato risultati altamente positivi e pertanto ritengo che sia opportuno introdurre in Italia l'espedale di insegnamento.

Se il Governo ed il relatore non potessero accogliere questa proposta, mi auguro che per lo meno accolgano la raccomandazione di favorire in qualunque modo il convenzionamento tra i policlinici universitari e gli ospedali di insegnamento in modo da conseguire quest'auspicatissimo risultato.

C O D I G N O L A Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A. Vorrei pregare il collega senatore Perrino di ritirare il suo emendamento, perchè non credo che sia opportuno in questo momento aprire un dibattito su una questione che la Commissione ha ritenuto a suo tempo di dover accantonare, anzi rinviare ad altra sede.

La questione posta dall'emendamento Perrino ed altri è indubbiamente una questione di grande rilevanza perchè attiene al rapporto tra dipartimenti clinici ed ospedali. Ma è evidente che una questione di questo genere può essere posta utilmente solo dopo che sia stata realizzata la riforma universitaria. Soltanto in quel momento, di fronte ad una università diversamente strutturata dall'attuale e di fronte ad un ospedale che ha già ricevuto una prima legge di riforma, sarà possibile, e credo anche urgente, pensare ad una normativa speciale che stabilisca in quali limiti e in quali forme le attrezzature e gli uomini che lavora-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

no negli ospedali possano contribuire allo sviluppo della didattica in sede universitaria, fermo restando che non si può in nessun caso pensare che l'attività didattica - che è una delle caratteristiche fondamentali dell'università — possa essere delegata agli ospedali. Si tratterà al contrario di trovare una soluzione che consenta di portare l'attrezzatura ospedaliera e i medici ospedalieri nell'ambito dell'università nelle forme che saranno meglio stabilite attraverso una legge e poi attraverso convenzioni. Un eventuale voto sfavorevole all'emendamento 19.0.1 renderebbe più difficile in futuro una legge speciale che investisse questo problema. E d'altra parte un voto favorevole introdurrebbe un elemento estremamente grave, almeno a giudizio di chi parla, nei confronti della competenza esclusiva che deve essere riconosciuta all'università per quanto riguarda la responsabilità dell'insegnamento superiore. È per questa ragione che, anche prendendo spunto dalle parole pronunciate dal proponente, io gli chiederei se non ritenga opportuno ritirare quest'emendamento dato che il problema da lui posto dovrà necessariamente essere oggetto di successiva normativa dopo che la legge universitaria sarà approvata.

PRESIDENTE. Senatore Perrino, accetta l'invito che le è stato rivolto?

P E R R I N O . Signor Presidente, se quanto esposto dal senatore Codignola è condiviso dal relatore e dal Ministro, se è intendimento del Governo — dopo l'approvazione di questa legge universitaria — riprendere l'argomento che io, ripeto, ritengo indifferibile, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 19.0.1.

B E R T O L A, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Perrino ha presentato la proposta di un articolo aggiuntivo nel quale delinea, a suo criterio, la soluzione di un problema reale; egli ha terminato la sua esposizione dicen-

do di essere disposto a ritirare l'articolo proposto se il relatore poteva in qualche modo dare una parole di assicurazione, accettarne la sostanza almeno come raccomandazione. Credo di poter dare, a nome della maggioranza della Commissione, al senatore Perrino qualche cosa di più di una semplice assicurazione. Premesso che il problema esiste — e il relatore ebbe già modo di rilevarne l'importanza sia nella relazione scritta, sia nella risposta che il relatore ha dato ai vari interventi nella discussione generale — senatore Perrino, non soltanto la Commissione pubblica istruzione del Senato ritiene che questo problema sia importante, non soltanto ritiene che debba essere risolto a norma di legge e. con più precisione, si debba risolvere a norma di legge il problema dei rapporti tra università specialmente per quanto riguarda la laurea in medicina, i dipartimenti medici e gli ospedali, ma la Commissione, almeno nella sua maggioranza, è a disposizione del Governo se presenterà un disegno di legge governativo, della Commissione sanità se dalla Commissione sanità, per iniziativa parlamentare, sarà presentato un disegno di legge per regolamentare questi rapporti. La Commissione pubblica istruzione, almeno nella sua maggioranza, è favorevole ed è disposta a dare il suo contributo per cercare insieme una soluzione.

Vorrei dire al senatore Perrino, anche per giustificare l'invito a ritirare l'emendamento che, così come è formulato, non è accettabile, direi addirittura nella sua tecnica e nella sua formulazione. Il senatore Perrino fa la proposta di delegare il Governo ad emanare un decreto avente valore di legge. Questo a mio criterio è anticostituzionale perchè si delegherebbe il Governo ad emanare una legge. Ma poichè non siamo di fronte ad una situazione di urgenza perchè prima che la riforma sia attuata passeranno certamente dei mesi e poichè non ci troviamo dinanzi ad una normativa tanto minuta da rendere necessaria una delega al Governo, credo che il Governo o il Parlamento debbano affrontare questo problema. Nel pregare quindi il senatore Perrino di ritirare il suo emendamento per non compromettere la questione, ripeto che la Commissione pub-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

blica istruzione riconosce l'importanza del problema, la sua urgenza, anche se non assillante, ed è disposta a dare un contributo per la sua soluzione. Credo di aver soddisfatto le richieste del senatore Perrino.

M I S A S I, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, vorrei ricordare, come ha già detto il senatore Codignola, che la Commissione decise a suo tempo di non discutere, anzi di rinviare gli articoli 40 e 41 del disegno di legge originario che trattano argomento sostanzialmente affine a quello oggetto dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Perrino. La decisione che prendemmo in quella sede fu dovuta proprio alla considerazione che fosse opportuno definire prima la riforma dell'università, in modo da poter in seguito fare il raccordo tra le due riforme, quella universitaria e quella ospedaliera, raccordo inevitabile e necessario, per cui la proposta del senatore Perrino di ritornare sulla materia per una soluzione di coordinamento e di armonizzazione, non è solo oggetto di una dichiarazione intenzionale, ma una necessità ob.iettiva non appena avremo attuato la riforma dell'università e creato le condizioni per andare avanti. In questo senso posso dare assicurazioni per l'avvenire e prego il senatore Perrino di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni del relatore e del Ministro, tenuto conto di quanto il senatore Perrino ha detto, l'emendamento 19.0.1 si intende ritirato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

> TITOLO III DOCENTI

> > Art. 20.

(Docenti universitari)

Al ruolo unico di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani nonchè gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

A detto concorso possono partecipare anche i cittadini stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non può essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76, non può far parte degli organi di governo dell'università, nè delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti proposti a questo articolo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Sopprimere il primo comma.

20. 5 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I professori straordinari sono nominati dopo avere superato il concorso di cui al successivo articolo 21 per un triennio solare durante il quale debbono attendere esclusivamente agli obblighi propri del docente universitario senza potere adempiere ad altre funzioni nè ricoprire cariche ad eccezione di quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 29.

Trascorso un triennio solare di effettivo ed ininterrotto servizio, i professori straordinari possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta di tre docenti di ruolo secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 21.

Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosità e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo con il quale sono stati adempiuti, in genere, i doveri accademici durante il triennio, redatta dal consiglio di dipartimento.

Ove il giudizio sia sfavorevole i professori straordinari sono mantenuti in servizio per un altro triennio solare al termine del quale sono nuovamente sottoposti al giudizio della commissione di cui al secondo comma. Ove il giudizio sia favorevole la nomina ad ordinario decorre dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il primo triennio.

Ove anche il secondo giudizio sia sfavorevole, il professore straordinario ha diritto di ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria o nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici secondo le modalità previste dall'articolo 34 per i ricercatori universitari ».

20. 24 Germanò, Premoli, Bergamasco, Veronesi, Chiariello

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare i cittadini italiani e stranieri ».

20.17

CARRARO, SPIGAROLI

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « nonchè gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

20.16

PELLICANÒ

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « nonchè gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

20. 21 Antonicelli, Romagnoli Carettoni Tullia, Ossicini

Al primo comma, sostituire la parola: « cui » con le altre: « al quale ».

20.1

TRABUCCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Al concorso per professore straordinario possono partecipare oltre ai cittadini italiani e agli italiani non appartenenti alla Repubblica anche i cittadini stranieri ».

20. 11 Germanò, Premoli, Bergamasco, Veronesi, Chiariello

Sopprimere il terzo comma.

20. 6 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

In via subordinata all'emendamento 20.6, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il professore di ruolo, dopo avere prestato servizio per almeno tre anni presso una Facoltà, può essere chiamato a sua domanda presso altra Facoltà ».

20. 7 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Al terzo comma sostituire il periodo da: « Ai trasferimenti, da effettuarsi » fino alla fine del comma, con il seguente: « I trasferimenti sono preceduti dai passaggi previsti dal secondo comma dell'articolo 10. ».

20. 18. CARRARO, SPIGAROLI

In via subordinata all'emendamento 20.7, al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « udito il parere di una Commissione di cinque professori ordinari della materia, uno dei quali designato dalla Facoltà presso cui è richiesto il trasferimento e gli altri estratti a sorte fra i professori delle altre Facoltà dello stesso gruppo ».

20. 8 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Unificare i primi due commi e, conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: « A dotto » con l'altra: « Al ».

20. 2 Trabucchi

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il professore di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il 70° anno di età ».

20. 12 Germanò, Premoli, Bergamasco, Veronesi, Chiariello

Sopprimere il quinto comma.

20. 3 Trabucchi

Sopprimere il sesto comma.

20. 22 RENDA, SOTGIU, ROMANO, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, FARNETI Ariella, CINCIARI
RODANO Maria Lisa, Rossi

Al sesto comma, sostituire, in fine, il periodo: « Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso », con il seguente: « Ai docenti collocati fuori ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuite funzioni direttive e didattiche dal Consiglio di Facoltà ».

20.9 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

« Ai docenti di ruolo e fuori ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento relative al collocamento fuori ruolo ed a riposo ».

20. 13 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al settimo comma, sopprimere le seguenti parole: « o che non abbiano optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76 ».

20. 23 Renda, Sotgiu, Romano, Papa, Bonazzola Ruhl Valeria, Farneti Ariella, Cinciari Rodano Maria Lisa, Rossi

Al settimo comma sopprimere le seguenti parole: « o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma del successivo articolo 76. » ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il professore di ruolo che non abbia optato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

per il tempo pieno ai sensi della presente legge non può far parte degli organi di governo dell'Università, ma può essere designato a far parte delle Commissioni di concorso ».

20. 10 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sostituire l'ottavo comma con i seguenti:

« Ogni professore di ruolo ha facoltà di chiedere anticipatamente, in qualunque momento della sua carriera, e per una volta sola, con domanda rivolta al Ministro della pubblica istruzione, motivata con riferimento all'attività scientifica da lui svolta e corredata del parere del Consiglio di Dipartimento il passaggio alla classe successiva. La domanda è sottoposta dal Ministro al parere del Consiglio nazionale universitario. In caso di parere favorevole il Ministro nomina una Commissione, i cui membri sono estratti a sorte, secondo la procedura, per quanto applicabile, del terzo comma dell'articolo 21, tra i professori appartenenti al gruppo a cui appartiene l'interessato purchè essi siano almeno dieci; nel caso in cui siano meno di dieci tra tutti i professori appartenenti allo stesso gruppo di discipline cui appartiene l'interessato.

Il passaggio anticipato alla classe successiva si ottiene soltanto nell'ipotesi in cui la Commissione, all'unanimità, con una relazione analitica e motivata, dichiari particolarmente rilevante l'operosità scientifica svolta dal professore a partire dall'ordinariato ».

20.14 CGPMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

All'ottavo comma sostituire le parole: « il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli » con le altre: « il docente di ruolo può anticipare di due anni, per non oltre due volte, il pas-

saggio da una classe di stipendio a quella successiva, a seguito di concorsi per titoli ».

20. 19 CARRARO, SPIGAROLI

Al nono comma, sostituire le parole: « sentito il Consiglio nazionale universitario », con le altre: « previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario ».

20. 15 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al nono comma sostituire le parole: « sentito il » con le altre: « su proposta del ».

20. 20 CARRARO, SPIGAROLI

Sostituire, ove ricorrano, le parole: « docente di ruolo » con le altre: « professore di ruolo ».

20. 4 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 20.5 ha per oggetto la soppressione del primo comma. Abbiamo infatti ritenuto che questa disposizione fosse pleonastica perchè non è che una mera definizione del principio del docente unico, che d'altra parte poi viene contraddetto dal disegno di legge proposto dalla Commissione che, mentre vara la disposizione definitoria del docente unico, poi regolamenta e contempla altre categorie di docenti.

Gli altri nostri emendamenti all'articolo 20 devono essere ritenuti decaduti perchè si parla in essi di facoltà e non di dipartimenti. Pertanto tali emendamenti vengono da noi ritirati. Grazie.

PREMOLI. Domando di parlare.

Assemblea - Resoconto stenografico

4 Maggio 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* P R E M O L I . Onorevole Presidente, l'emendamento 20.24 deriva dal fatto che il disegno di legge rifiuta la figura del docente unico e prevede l'istituzione del docente ordinario e del docente straordinario. In effetti, per quanto riguarda la carriera prevista dal disegno di legge governativo, si tratta di una carriera che si sostanzia soltanto in una serie di scatti economici (anche se vi sono delle valutazioni di carattere scientifico), tanto che l'articolo 23 del testo proposto dalla Commissione parla di classi di stipendio e di avanzamento per classi di stipendio.

Il nostro emendamento invece prevede una precisa valutazione scientifica fatta per trienni successivi e che precede le classi di stipendio; al termine del secondo triennio, ove il giudizio della Commissione fosse sfavorevole, si prevede per il professore l'impossibilità di continuare nella carriera universitaria per la quale egli ha dimostrato poca vocazione, pur non facendogli perdere la possibilità di una certa carriera da effettuarsi nelle scuole secondarie superiori o in altri enti.

L'emendamento 20.11, che prevede che ai concorsi possono partecipare anche cittadini stranieri, si illustra da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 12 pensiamo che debba attuarsi per norma legislativa ciò che oggi avviene e che il testo della Commissione non recepisce, cioè che la carriera universitaria possa continuare fino al settantesimo anno di età nei ruoli e non fuori ruolo.

Per quanto concerne l'emendamento 20. 14, esso prevede una carriera più rapida che non quella fissata per le carriere normali, sempre che siano accertate delle capacità scientifiche ed intellettuali di tale rilevanza da fare premio sull'iter normale di una carriera.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato

l'emendamento 20. 17 anche a nome dei colleghi della maggioranza, mossi dalla preoccupazione che non si credesse che intendiamo chiudere l'ambiente universitario alla collaborazione di docenti stranieri, anche con la qualifica di docenti di ruolo.

Vedo del resto che colleghi di altre parti politiche sono stati mossi dalla medesima preoccupazione prevedendo essi pure l'ammissione al ruolo di docente per mezzo di concorso sia di cittadini italiani che di cittadini stranieri: in questo senso mi pare sia da interpretare l'emendamento 20.11 dei senatori liberali Germanò e Premoli e forse anche l'emendamento del senatore Pellicanò che chiede di sopprimere le parole: « nonchè gli italiani non appartenenti alla Repubblica ».

C'è da un lato questa esigenza di ordine sostanziale, dall'altro c'è una preoccupazione di ordine formale che attiene all'articolo 51 della Costituzione secondo cui può essere ammesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive il cittadino italiano o, se così parificato dalla legge, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, quelli che nel vecchio statuto albertino si chiamavano gli italiani non regnicoli, cioè italiani di nazionalità ma non di cittadinanza. Nonostante che abbiamo la consapevolezza del problema che sorge dall'articolo 51 della Costituzione, non sappiamo se gli interpreti della Costituzione (alludo alla Corte costituzionale) vorranno dare di questo articolo un'interpretazione restrittiva o un'interpretazione estensiva, cioè se riterranno che anche la funzione di docente universitario sia uno di quei pubblici uffici ai quali non possono accedere se non i cittadini italiani o gli italiani non aventi la cittadinanza del nostro Stato. Il problema sotto questo aspetto è delicato; ha però dei precedenti nella vita universitaria italiana, perchè ci sono altre leggi che consentono agli stranieri la partecipazione ai concorsi per i quadri di professori aggregati, e di fatto è ammessa la nomina di docenti incaricati stranieri.

Ouesti precedenti finora non hanno dato occasione ad alcun ricorso alla Corte costituzionale. È sulla base di questi precedenti che la maggioranza della Commissione si è

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

sentita incoraggiata a proporre l'emendamento 20.17, essendo eventualmente pronta la maggioranza della Commissione e, credo, anche tutti coloro che auspicano che nella vita culturale italiana, in quel particolare ambiente che è l'università, ci sia l'apporto di tutte le forze vive e anche quello dei cittadini stranieri, ad una eventuale modifica all'articolo 51 della Costituzione, se per avventura sorgerà quella questione che finora, in presenza di leggi oggi vigenti, non è ancora sorta.

Ecco perchè da un lato abbiamo proposto questa norma che apre agli stranieri l'accesso alla carriera universitaria in Italia e d'altro lato non mi sono sottratto dall'onere di illustrare all'Assemblea le preoccupazioni di ordine costituzionale che potrebbero sorgere anche perchè non vorrei che il rilievo, non fatto qui, fosse fatto nell'altro ramo del Parlamento, il che non farebbe certo onore a questo ramo del Parlamento e a coloro che in questo ramo del Parlamento sono operatori del diritto.

PRESIDENTE. Devo domandare se la Commissione abbia tenuto presente, nell'interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione, il disposto del secondo periodo dell'articolo 11 della Costituzione stessa, secondo cui l'Italia consente a limitazioni della sua sovranità soltanto in « condizioni di parità con gli altri Stati », e per evitare l'eccezione costituzionale, e per garantire negoziati con gli altri Stati. Certo il Governo italiano si troverà in gravissima difficoltà, perderà una materia di negoziazione con gli altri Stati per quanto riguarda, ad esempio, il riconoscimento delle lauree. Il riconoscimento delle lauree è sempre stabilito attraverso un negoziato in condizioni di parità. Quindi è logica e mi pare molto bella questa apertura verso la cultura di tutti i Paesi a beneficio anche del nostro, ma è da domandarsi se per caso non debba essere introdotta in condizioni di parità con gli altri Stati; quindi agli stranieri appartenenti a Paesi che riconoscano questa validità.

Sarebbe il colmo che il Governo si trovasse poi di fronte alla situazione per cui tutti i Paesi possono mandare qua a concorrere i loro cittadini e nessuno voglia i cittadini italiani. E veramente, prima di mortificare l'università e lo Stato fino a questo punto, bisogna rifletterei un po'.

FORTUNATI. Qui c'è soltanto la partecipazione al concorso: non c'è l'immissione nel ruolo.

PRESIDENTE. Lo so che per l'immissione in ruolo si chiede la cittadinanza, ma la partecipazione al concorso è solo disturbante od onorifica, se non è fatta in condizioni di parità con gli altri Stati. (Interruzione del senatore Fortunati). D'accordo, queste sono due questioni distinte. All'articolo 21 torneremo sulla questione della immissione in ruolo. Quindi uno può vincere il concorso, ma se non diventa cittadino italiano non viene immesso in ruolo. Allora. proprio perchè si conferisce attraverso la dizione dell'articolo 20 questa specie di riconoscimento in generale alla scienza del paese A o del paese B, mi domando perchè non si debba fare in condizioni di parità a tutela del buon nome della scienza e della cultura italiana.

Regalare a tutto il mondo questa partecipazione ai nostri concorsi quando nessuno lo riconosce a noi non so se giovi al prestigio della cultura italiana. Quindi la logica sarebbe che si mantenesse questa apertura, perchè mi pare una cosa molto bella e significativa, ma dicendo: « ai cittadini degli Stati che praticano la parità ».

Quindi con il riferimento all'articolo 11 della Costituzione si potrebbero superare le eccezioni di incostituzionalità che si pongono per l'emendamento 20. 17 in relazione all'articolo 51 della Costituzione.

 $\ensuremath{\mathsf{B}} \to \ensuremath{\mathsf{R}} \to \ensuremath{\mathsf{T}} \to \ensuremath{\mathsf{L}} \to \ensuremath{\mathsf{A}}$, $\ensuremath{\mathit{relatore}}.$ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, il senatore Carraro, che è uno dei firmatari di questo emendamento, ha avuto come giurista lo scrupolo che questo emendamento superasse, se non i limiti della Co-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

stituzione, almeno i limiti di una certa interpretazione della Costituzione. Io devo dire qui che la discussione non cade tanto sul primo comma dell'articolo 20 quanto cadrà sul quart'ultimo comma dell'articolo 21.

Così come è scritto e proposto, l'emendamento può essere considerato puramente formale, cioè riassuntivo del primo e del secondo comma dell'articolo 20. Ma in realtà nell'intenzione dei proponenti c'era non soltanto la sintesi di questi due commi ma la volontà di far cadere il comma dell'articolo 21 laddove dice: è aperta a tutti la possibilità di partecipare ai concorsi. Si distingue però tra il partecipare ed il vincere un concorso e l'entrare in ruolo. L'ultimo comma dell'articolo 21 presuppone che allo straniero, quando entrerà in ruolo, cioè quando prenderà la cittadinanza, non si faranno perdere gli anni. Ma i proponenti desiderano far cadere anche questo comma: ed è qui che cadrà poi la vera discussione.

Per ora è soltanto in discussione la possibilità di partecipare ad un concorso. Signor Presidente, io non so se dobbiamo fare qui la discussione: per ora direi che il relatore su questo punto fin qui è perfettamente d'accordo perchè non c'è nessun problema; il problema nascerà quando si chiederà l'abolizione del quart'ultimo comma dell'articolo 21. Allora nascerà il quesito se siamo dentro o fuori la Costituzione.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, sono particolarmente d'accordo con l'osservazione che ella ha avuto la cortesia di fare e credo che si potrebbero aggiungere le parole: « a condizione di reciprocità », oppure: « quei cittadini stranieri di Stati che riconoscono la stessa possibilità ai cittadini italiani ». Non so se l'espressione: « a condizione di reciprocità » possa essere esatta.

PRESIDENTE. Forse è meglio dire: « i cittadini di Stati stranieri che riconosco-

no lo stesso diritto ai cittadini italiani », oppure si potrebbe usare un'espressione più generale.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Credo che la dizione: « a condizione di reciprocità » sia la più sintetica. Con questa precisazione non ci sarebbe motivo di avere altre preoccupazioni. Quindi credo che il testo dell'emendamento 20.17 possa essere accolto.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, relatore. La Commissione è d'accordo; però credo che sia difficile fissare questa reciprocità nella legge. Vorrei - per spiegare la mia incertezza nell'accettare sic et simpliciter questo testo — fare l'esempio delle università degli Stati Uniti, che sono sia statali che private. Le università statali non sono però dello Stato federale, ma dello Stato regionale. Perciò si hanno casi di cittadini italiani — cittadini quindi che conservano la cittadinanza italiana - che entrano nei ruoli con contratto indeterminato'e non a tempo. Quindi sono d'accordo per la reciprocità, ma a condizione che non la si prenda alla lettera. Bisogna lasciare un margine di contrattazione per quanto riguarda il nostro Ministero degli esteri, che continua a fare queste convenzioni bilaterali e multilaterali rispetto ai vari Stati.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Vorrei esprimere un parere leggermente diverso da quello espresso poco fa anche dall'onorevole Ministro; ritengo infatti che il testo degli emendamenti dei senatori Carraro e Spigaroli dovrebbe essere approvato così com'è, pur con quelle perplessità che ha espresso il senatore Carraro e che tuttavia sono assai alleggerite per il fatto che già in atto sono presenti nella nostra università professori aggregati e professori incaricati stranieri, senza che vi sia

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

stato nessun ricorso alla Corte per infirmarne la legittimità costituzionale.

Sono d'accordo con la tesi radicale espressa dall'emendamento, perchè non mi pare che si tratti in questo caso di una concessione che il nostro Paese fa ad altri Paesi e che quindi deve ottenere la reciprocità dall'altra parte, ma è un'acquisizione nostra, della nostra università, quella di poter immettere nei ruoli uno studioso straniero. Non dobbiamo quindi vedere il problema in modo contrattualistico: dobbiamo vedere il problema come arricchimento delle forze della ricerca nell'università italiana.

Non credo perciò che sia utile che nella legge si affermi esplicitamente un rapporto di reciprocità; in ogni caso non certo nell'articolo 20, perchè questo articolo afferma il principio generale che ogni studioso può partecipare ad un concorso di università italiana. Questa affermazione ci mette all'avanguardia rispetto ad altre legislazioni, e consente di portare il massimo di forze scientifiche di tutto il mondo nella nostra università. Come diceva il relatore, se mai il problema potrebbe essere proposto al quintultimo comma dell'articolo 21, laddove si passa dal momento della partecipazione al concorso al momento dell'immissione in ruolo. Già il testo della Commissione prevedeva una normativa speciale nel senso che uno straniero poteva vincere il concorso, ma per poter entrare nel ruolo doveva avere conseguito la cittadinanza italiana.

Successivamente, ripensando più a fondo sulla questione, è sembrato opportuno alla maggioranza della Commissione eliminare anche questa condizione e stabilire senz'altro il diritto a partecipare al concorso e — se vinto — ad entrare nel ruolo, anche perchè la funzione di pubblico ufficiale del professore universitario è anch'essa oggetto di notevoli contestazioni. Non è certo ora il caso di aprire un altro discorso di notevole vastità, però è certo che proprio la configurazione del docente universitario come pubblico ufficiale ha consentito nelle nostre università certi interventi che probabilmente sarebbe stato opportuno evitare.

Concludendo, proporrei che almeno in sede di articolo 20 non si facesse nessuna aggiunta all'emendamento 20. 17 perchè non mi sembra il luogo più opportuno. Questa di ammettere a concorso tutti gli studiosi, italiani o stranieri, è un'affermazione generale che mi pare faccia onore al nostro Paese. Se poi l'Assemblea riterrà opportuno riconsiderare la questione dell'immissione nei ruoli, riesamineremo il problema in sede di articolo 21 e vedremo allora cosa sia preferibile fare. Ove passasse la tesi della reciprocità, io stesso con altri colleghi mi farei promotore di un disegno di legge costituzionale che stabilisca che la norma della Costituzione di cui abbiamo parlato non riguarda i professori universitari.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, mi pare che lei aveva delle perplessità: le conserva o le ritira?

CARRARO. Le mie perplessità le conservo e non credo che siano opportunamente trasferibili all'articolo 21. (Commenti dall'estrema sinistra). Infatti, se si legge il testo dell'articolo 20, si vede che in esso è detto che al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso cui possono partecipare cittadini italiani e stranieri. Evidentemente, si accede al ruolo per mezzo del concorso. Perciò chi vince il concorso ha titolo per accedere al ruolo. Per me il nodo del problema viene a questo punto, non viene al punto dell'articolo 21.

La questione sollevata dall'onorevole Presidente, cioè quella che deriva dalla possibilità di superare la norma dell'articolo 51 con un riferimento all'articolo 11 della Costituzione, potrebbe essere, a mio avviso. un espediente brillante per rendere più conforme al dettato costituzionale l'apertura che noi abbiamo proposto. Anche se è vero ciò che osservava l'onorevole relatore, cioè che una reciprocità in questo campo va intesa in forma piuttosto ampia stante l'esistenza di università straniere private e stante l'inesistenza in molte università straniere del valore legale del titolo di studio, il che fa venir meno agli stranieri che ivi insegnano la funzione di pubblico ufficiale che non compete al professore in quanto docente ma che compete al professore in quanto accerta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

il grado di preparazione e attribuisce in sede di laurea il titolo allo studente; anche se tutto questo è vero — dicevo — credo che almeno dal punto di vista formale il riferimento ad una condizione di reciprocità potrebbe aiutare a far superare la difficoltà che ho creduto di dover sottoporre all'Assemblea in quanto, avendola avvertita, mi sarebbe sembrato di non adempiere alla mia funzione di illustrare puntualmente questo emendamento per coglierne l'esatto significato se non avessi sottolineato anche quella che era una preoccupazione che dallo stesso emendamento sorgeva in me.

Sarei quindi conclusivamente favorevole ad ammettere la clausola di reciprocità anche perchè, sotto l'aspetto costituzionale, questa potrebbe rendere più conforme al testo della Costituzione la norma dell'emendamento che ho proposto insieme al collega Spigaroli.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Ouesto emendamento mi sembra perspicuo ed importante e sarei senz'altro favorevole ad accoglierlo così come è formulato. Vorrei sottolineare che o c'è un ostacolo nella Costituzione o non c'è. Se noi, seguendo il filo delle perplessità del collega Carraro, dovessimo renderci conto di un insormontabile ostacolo, non credo che lo supereremmo mediante il riferimento alla reciprocità. Ben è vero che la nostra Costituzione prevede la possibilità di limitazioni di sovranità a condizione di reciprocità, ma siamo in tutt'altro ordine di idee. D'altra parte (e non ripeterò quello che ha detto un momento fa il collega Codignola) mi pare che l'emendamento in discussione tenga conto anche di nobili tradizioni della nostra scuola, della nostra università, che sempre trassero vantaggio dagli apporti culturali e dalle libere relazioni con tutto il mondo.

Sempre con riferimento al proposto sistema della reciprocità, mi viene in mente un esempio: uno studioso straniero in quanto esule dal suo Paese non per questo non dovrà rientrare nelle previsioni della nostra legge e dare un apporto scientifico valido alla nostra università anche se con il suo Paese non sia possibile o non sia voluto un negoziato per stabilire la condizione della reciprocità. A me sembra poi che alle preoccupazioni che il collega Carraro ha sottolineato dal punto di vista della Costituzione potrebbe semmai rispondere il comma ricordato dell'articolo 21 onde, in definitiva, potremmo, con una enunciazione di principio, stabilire che ai concorsi per docente universitario possono partecipare studiosi italiani e studiosi stranieri, mentre regoleremmo nell'articolo 21 la fase successiva stabilendo che il vincitore del concorso può diventare docente pleno iure ove si realizzi per lui il requisito della cittadinanza italiana. Ma di questo discuteremo al capoverso dell'articolo 21. Qui mi pare che la soluzione del problema sia perspicua ed accettabile secondo l'emendamento proposto.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P E R N A . Non vorrei, con quello che dico, dare occasione ad un altro rinvio in Commissione. Voglio dire soltanto che siamo pienamente d'accordo con i senatori Codignola e Cifarelli, e mi fa piacere che il senatore Cifarelli, nella evoluzione storica del Partito repubblicano, non segua l'opinione del Mazzini che protestò per la nomina di Vera e di Moleschott a professori da parte di De Sanctis perchè disse che Moleschott, nominato da De Sanctis, insegnava che il cervello dell'uomo era soltanto fosforo (ci fu una famosa lettera del Mazzini a questo riguardo). Ad ogni modo mi pare che la questione sia abbastanza chiara perchè si possono trovare argomenti di costituzionalità in tanti modi. La questione però è semplice: il fatto che si consenta a cittadini stranieri di partecipare a dei concorsi i quali danno un certo titolo (salvo vedere poi quello che succede per la nomina in ruolo che segue l'esito del concorso) è un atto di libera sovranità dello Stato italiano che può coincidere o meno (data la diversità degli ordinamenti universitari, come ha già fatto notare il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

senatore Bertola) con analoghe possibilità di fatto. Ma la condizione della reciprocità (lo sappiamo benissimo per come sono ordinate le altre università) è praticamente inattuabile se non in quei pochi Stati dell'Europa continentale dove vi sono ordinamenti amministrativi simili a quello italiano. La questione dell'articolo 51, se viene mantenuto mi pare il quart'ultimo comma dell'articolo seguente, è risolta perchè fare un concorso ed essere dichiarato vincitore non significa occupare un ufficio; nel momento in cui si va ad occupare l'ufficio, cioè quando al concorso vinto segue la nomina, in quel momento bisogna che sussista il requisito della cittadinanza italiana. Quindi non vi è questione di costituzionalità. Pertanto io non so se questo serva a creare nuove perplessità per un rinvio in Commissione; ma siccome l'abbiamo sostenuta anche noi questa apertura ai cittadini stranieri, per i motivi che sono stati detti dai senatori Cifarelli e Codignola, crederemmo che la questione possa considerarsi risolta.

PRESIDENTE. Senatore Perna. lei non deve dubitare che esistano perplessità, perchè quando il Presidente, nel caso precedente, ha disposto il rinvio in Commissione, l'ha fatto a difesa delle minoranze, perchè senatore Perna, quando lei ha chiesto in precedenza che venisse risolta in senso non equivoco la proposta fatta dal relatore circa l'inserimento di un inciso nell'emendamento 19.12 del Governo, è sembrato doveroso al Presidente tutelare le minoranze applicando il comma undicesimo dell'articolo 100 del nostro Regolamento. Quindi vede che il Presidente non ha perplessità tutte le volte in cui si tratta di ristabilire armonia nell'Aula.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, per far procedere l'Assemblea almeno rispetto all'articolo 20 e per togliere, almeno per ora, qualsiasi perplessità circa la co-

stituzionalità o meno di questo emendamento proposto dai senatori Carraro e Spigaroli, credo che sia sufficiente portare una piccola correzione, per me inutile ma che chiarisce tutto. Basta leggerlo in questo modo: « Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo concorso. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e stranieri ». E credo che fin qui noi siamo dentro la Costituzione qualsiasi sia l'interpretazione. All'articolo 21 caso mai riprenderemo il discorso. Se il senatore Carraro è d'accordo così noi andiamo avanti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole relatore.

P E L L I C A N O. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.16.

A N T O N I C E L L I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.21 in quanto lo ritengo assorbito.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A R R A R O . L'emendamento 20.18 è molto chiaro, cioè mira a dare la precedenza ai trasferimenti circa la copertura dei posti di ruolo nei dipartimenti rispetto alle chiamate. La maggioranza, a nome della quale ho sottoscritto questo emendamento, insieme col senatore Spigaroli, ha ritenuto che fosse opportuno a questo proposito tener conto dell'anzianità e delle preferenze di chi è già in ruolo, circa la possibilità di ottenere il trasferimento ad una determinata sede, e perciò ha disposto che non ci fosse più quella limitazione per le chiamate che era invece contenuta nel terzo comma dell'articolo 20.

L'emendamento 20. 19, onorevole Presidente, mira a stimolare l'attività di ricerca di chi è diventato docente di ruolo. Abbiamo cioè considerato opportuno anticipare la carriera del docente di ruolo di due anni

ASSEMBLEA - RESCCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

per non più di due volte — non è una grossa facilitazione, anzi ha un valore simbolico più che concreto — per quei docenti che intendono presentare, dopo aver vinto il concorso, i propri titoli scientifici ad una commissione che li valuti e decida se il docente è meritevole di una carriera meno lenta.

L'emendamento 20. 20 propone che i concorsi si svolgano secondo le norme stabilite dal ministro, su proposta del consiglio nazionale universitario, anzichè sentito il consiglio nazionale stesso. L'iniziativa quindi deve partire dal massimo organo universitario, invece che dal ministro, salva la facoltà del ministro di far propria la proposta e salva dunque la necessità che fra i due organi, quello burocratico e quello elettivo, si realizzi una identità di vedute.

RENDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R E N D A . Signor Presidente, illustrerò molto rapidamente gli emendamenti 20.22 e 20.23. Inizierò con l'illustrare l'emendamento 20.23 per un opportuno coordinamento della materia.

Tutta la materia relativa al tempo pieno e alle eventuali deroghe proposte nel testo della Commissione è regolata dall'articolo 76 che contiene anche la norma riportata dall'articolo 20, di cui proponiamo la soppressione.

L'articolo 76 stabilisce che il professore che non opta per il tempo pieno non esercita i diritti elettorali attivi e passivi: vi è quindi una ripetizione.

Siamo per una soluzione coerente e organica del problema del tempo pieno e riteniamo che questo sia uno dei nodi qualificanti della riforma universitaria, ma riteniamo anche che, per non discutere incidentalmente su questo problema, tanto più che non è necessario, si possa stralciare questo inciso rinviando la discussione a quando arriveremo all'articolo 36.

Faccio questa proposta al relatore perchè in effetti si tratta di una duplicazione di norma. Nell'articolo 20 non è quindi necessario introdurre questa disposizione, e ragioni di opportunità consiglierebbero il rinvio della discussione, senza nessun pregiudizio.

Diversa è la questione per l'emendamento soppressivo 20. 22. È una questione di merito e quindi va definita in questa sede. Siamo contrari al disposto del sesto comma dell'articolo. L'istituto della collocazione fuori ruolo del docente universitario già esiste nell'ordinamento vigente, nel senso che il professore di ruolo che raggiunge il settantesimo anno di età è collocato fuori ruolo fino al settantacinquesimo anno.

Questo principio, che ha modificato una norma precedente, è ispirato all'esigenza di conservare il docente quanto è più possibile, compatibilmente con gli sviluppi della sua carriera, alla vita universitaria.

L'ordinamento che stiamo discutendo prevede che il professore universitario è collocato a riposo al settantesimo anno di età. Anticipare la collocazione fuori ruolo al sessantacinquesimo anno di età significa ispirarsi ad un principio del tutto opposto: ridurremmo così la quantità di tempo che il professore universitario deve dedicare alla vita dell'università e in questo senso proponiamo la soppressione della disposizione relativa.

PRESIDENTE. Avverto che, stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3, del senatore Trabucchi, sono decaduti.

Inoltre l'emendamento 20.11, del senatore Germanò e di altri senatori, deve considerarsi assorbito a seguito della modifica proposta dal relatore all'emendamento 20.17.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 20.5, dopo la discussione fatta, il parere è questo: poichè il relatore è favorevole all'emendamento presentato dai senatori Carraro e Spigaroli, non può essere d'accordo sulla soppressione del primo comma dell'articolo 20.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 24, esso modifica un punto fondamentale di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo: la distinzione cioè tra professori ordi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

nari e straordinari. Abbiamo operato questa distinzione perchè abbiamo parlato di ruolo unico.

Con il termine « straordinario » si possono intendere varie cose, ma i senatori liberali sanno che nel testo della Commissione è previsto un dispositivo di controllo circa il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio: non si tratta però di un passaggio da straordinario a ordinario, ma di una specie di conferma.

Pertanto in parte l'emendamento è assorbito dal testo della Commissione e in parte la Commissione non ha accettato la distinzione fra straordinario e ordinario, modificando il testo del Governo.

Sull'emendamento 20. 17 mi sono già pronunciato.

Sono favorevole all'emendamento 20.18 perchè necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 12 che recita: « Il professore di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età », faccio rilevare che nel testo della Commissione vi è, al comma successivo, un atto di favore nei confronti dei docenti che vogliono andare in pensione a 65 anni, conservando dei rapporti stabiliti nella figura del fuori ruolo. Non trovo perciò opportuno negare questa facilitazione che la Commissione crede di poter concedere ai docenti ordinari che hanno dai 65 ai 70 anni; quindi respingo l'emendamento.

Circa l'emendamento 20.22 debbo far notare che, a meno che io non abbia capito male, senatore Renda, il problema del tempo pieno non è previsto nel sesto comma, ma caso mai nel settimo. Il sesto comma è quello di cui ho parlato un momento fa, cioè quello che permette il collocamento fuori ruolo a 65 anni. Si tratta di una facoltà concessa al docente, per cui, come non ho accettato l'emendamento proposto dai colleghi liberali, così non posso accettare per gli stessi motivi l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Renda. Circa il 20.13, abbiamo regolato questo problema nelle norme transitorie; penso perciò che caso mai il problema debba discutersi in sede di norme transitorie per i docenti di ruolo e fuori ruolo in servizio attualmente. Vorrei perciò pregare il senatore Germanò di ritirare l'emendamento e di presentarlo nella sede opportuna, quando si discuterà di questo problema in sede di norme transitorie.

Per l'emendamento 20.23 ho sentito l'invito del senatore Renda, ma la maggioranza della Commissione ritiene più opportuna la dizione dell'articolo. Abbiamo già osservato più volte che questa legge è un po' ad incastro: spesso facciamo dei richiami indietro; abbiamo comunque ritenuto di collocare coloro che non hanno optato per la condizione a pieno tempo (di cui si parlerà più avanti) nella stessa posizione di fuori ruolo. Negli articoli che verranno è precisato il significato della posizione di fuori ruolo; non posso perciò accettare la soppressione richiesta dai senatori Renda, Sotgiu ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 14, noi abbiamo regolamentato in modo diverso il contenuto di questo comma (l'ha illustrato un momento fa il senatore Carraro) e mi sembra che la nostra dizione sia migliore; capisco che il concetto di migliore o peggiore può essere relativo, ma il pensiero della Commissione è che sia preferibile la regolamentazione stabilita, che poi coincide in parte con questa dell'emendamento. Prego perciò i senatori Germanò e Premoli di non insistere.

Sono favorevole all'emendamento proposto dai senatori Carraro e Spigaroli e desidero dire due parole in merito perchè così chiarifichiamo il motivo per cui ho pregato i senatori Germanò e Premoli di ritirare lo emendamento. Il testo della Commissione diceva che il docente poteva chiedere l'anticipo di scatto di coefficienti o di parametri dalla terz'ultima alla penultima classe di stipendio e dalla penultima all'ultima di due anni; premesso che lo sviluppo totale di carriera di un docente universitario, se non vado errato, è di 16 anni, questi 16 anni in realtà sono in parte riducibili (perchè quando uno entra in ruolo dopo aver fatto un periodo di anni come professore incaricato e come assistente di ruolo può riscattarli anche ai fini della carriera); quindi in realtà i 16 anni possono essere almeno 4 di meno,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

per cui molte volte il periodo per raggiungere il coefficiente massimo o la classe ultima è di 12 anni.

Con la proposta della Commissione questo periodo era riducibile due volte di due anni, perciò di quattro anni, ma si fissavano le due ultime classi. L'emendamento proposto dai senatori Carraro e Spigaroli non precisa più a quali classi: fissa in linea generica la possibilità di avere per due volte l'anticipo di passaggio da una classe all'altra e queste due volte vogliono dire un anticipo di due anni per volta.

Come avviene questa anticipazione? Presentando una documentazione, cioè dei lavori di carattere scientifico. Io ho già detto che accetto questo emendamento del senatore Carraro che è più largo e credo di avere almeno in buona parte convinto i colleghi liberali. La proposta dei senatori Carraro e Spigaroli e quella della Commissione hanno lo scopo, già sottolineato dal senatore Carraro, di dare un incentivo. Noi non vorremmo, come purtroppo capita, che un docente universitario, vinto un concorso, si limiti a fare il suo insegnamento e non approfondisca più, non completi più le sue ricerche. Abbiamo trovato questo sistema per poterlo incitare a continuare a lavorare scientificamente ed anche a rendere conto del suo lavoro attraverso pubblicazioni o comunque attraverso materiale che sia oggettivamente valutabile.

Passiamo all'emendamento 20.15, che tende a sostituire alle parole: « sentito il consiglio nazionale universitario » le altre: « previo parere conforme del consiglio nazionale universitario ». Poichè io accetto la proposta del senatore Carraro, evidentemente non posso accettare quella del senatore Germanò, che in parte ha lo stesso significato della prima proposta. Infatti c'è sempre il diritto del Ministro di dire l'ultima parola. Quando si dice: « sentito », quando si dice: « su proposta del CNU », mi sembra che in questo modo si dia un potere di iniziativa al consiglio nazionale universitario, ma si conservi il diritto finale di intervento del ministro. A nome della Commissione io preferisco la formulazione proposta dal senatore Carraro.

Mi pare che non debba dire altro.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Rapidissimamente, signor Presidente, perchè il relatore ha già dato motivazioni che condivido.

Mi limiterò a dire che al 20.10 sono contrario. Sono favorevole al 20.17, favorevole al 20.18, contrario al 20.12, contrario al 20.22, contrario al 20.13, contrario al 20.23, contrario al 20.14, favorevole al 20.19, contrario al 20.15, favorevole al 20.20. Gli altri emendamenti mi pare che siano ritirati o assorbiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.5, del senatore Nencioni ed altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.24 del senatore Germanò e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.17, dei senatori Carraro e Spigaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 18, dei senatori Carraro e Spigaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 12, del senatore Germanò e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 22, del senatore Renda e di altri senatori, non accetta-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

to nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Per l'emendamento 20.13, il relatore ha invitato i proponenti a ritirarlo. Senatore Premoli, insiste per la votazione dell'emendamento?

PREMOLI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.23, del senatore Renda e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Premoli, insiste per la votazione dell'emendamento 20.14?

PREMOLI. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.19, dei senatori Carraro e Spigaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.15, del senatore Germanò e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 20, dei senatori Carraro e Spigaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

BRUSASCA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente sottoporre al Consiglio superiore della sanità il metodo di cura applicato nell'Ospedale psichiatrico di Venezia ed in altri per cui i degenti maschi e femmine, durante il giorno, vengono lasciati liberi ed incustoditi, con la possibilità di potersi accoppiare, con le relative gravi conseguenze.

L'interrogante ritiene che in una materia tanto delicata ed impegnativa, dati i suoi riflessi umani e sociali, per la quale non si può provvedere con la somministrazione di prodotti anticoncezionali, il Ministero deve pronunziarsi, assolvendo i compiti di indirizzo e di promozione previsti dalla riforma sanitaria, ed attende di conoscere il pensiero del Ministro al riguardo. (int. or. - 2337)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAMMUCARI, BERTONE. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. — Per conoscere:

se corrisponde a verità la notizia, apparsa sulla stampa quotidiana, di trattative in corso in sede di Governo tra società ero-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

gatrici e consumatori industriali di acqua, relativamente alla revisione del prezzo a metro cubo, sia per il rifornimento a fini industriali, sia per il rifornimento a fini alimentari;

se l'aumento — che dovrebbe essere di 10 volte il prezzo attuale — sarebbe deliberato al fine di costituire un fondo di alcune decine di miliardi di lire da utilizzare ai fini della lotta contro l'inquinamento delle acque di scarico;

se si è tenuta presente la conseguenza che deriverebbe da simile deliberazione all'aumento dei costi di produzione, specie per le industrie grandi consumatrici di acqua, e all'aumento del costo della vita. (int. scr. -5123)

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i finanziamenti ottenuti dai comuni di Rocca d'Arce e di Santo Padre, nell'ultimo quinquennio, da parte dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Per sapere, inoltre, se le opere di pubblica utilità finanziate sono state regolarmente realizzate e collaudate. (int. scr. - 5124)

RIGHETTI. — Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Premesso:

che nei grandi centri urbani del Paese, ove più rilevante si manifesta l'immigrazione di lavoratori in cerca di occupazione, si verifica un sempre più esoso mercato per il reperimento anche del semplice posto-letto;

che, sovente, pur con onere elevato (superiore anche a lire 25.000 al mese) l'immigrato è costretto a riposare in locali malsani ed inidonei dal lato igienico (scantinati, soffitte ed anche ripostigli);

che, frequentemente, detti locali risultano anche notevolmente affollati,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se le autorità locali di pubblica sicurezza e quelle preposte al controllo delle condizioni igieniche e sanitare, in sede di rilascio di licenza agli affittacamere, operino congiuntamente per accertare l'idoneità dei locali da destinare ad alloggi, fissandone la capienza e la validità delle strutture;

- b) se i Ministri interrogati non ritengano di disporre, comunque, provvedimenti coordinati per tutelare, anche da questo punto di vista, più adeguatamente i lavoratori immigrati e prevenire e colpire il fenomeno speculativo sopra richiamato;
- c) se non ritengano, inoltre, necessario disporre adeguati e periodici controlli nei confronti degli affittacamere autorizzati;
- d) se non ritengano, infine, opportuno disporre severi controlli nei confronti dell'esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. (int. scr. 5125)

RIGHETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

- a) se corrisponda a verità quanto reso noto con una lettera al direttore dell'« Espresso », pubblicata sul n. 17 del 25 aprile 1971, e cioè che « è ormai quasi un anno che dal magazzino-viveri militare di Torino, sito nelle vicinanze di Piazza d'Armi, si vendono continuamente ad enti ed a commercianti privati considerevoli quantitativi (camionette cariche) di viveri destinati ai militari del presidio »;
- b) ove quanto sopra riferito risulti corrispondere a verità, in base a quali disposizioni, per quali motivi e con quali criteri ciò avvenga;
- c) se, nell'ipotesi che quanto è stato reso noto corrisponda a verità e non sussistano legittime e valide ragioni, il Ministro non ritenga di disporre severe indagini ed energici provvedimenti disciplinari. (int. scr. 5126)

BERNARDINETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se sono state abrogate le circolari ministeriali n. 472 del 1965 e n. 7 del 1969 e se, comunque, negli atti del suo Ministero si sono mai ritenute tacitamente abrogate dette circolari. (int. scr. - 5127)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 Maggio 1971

CORRIAS Alfredo. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia, pubblicata dalla stampa, che il deragliamento di un treno merci, avvenuto il 25 aprile 1971 nella tratta fra Uras e Marrubiu della linea ferroviaria Cagliari-Olbia, sia stato provocato dalla caduta di un carico di piombo sulla rotaia, in seguito ad uno squarcio apertosi sul fondo del vagone che ne effettuava il trasporto;

2) se, in attesa del presumibilmente non prossimo rientro della Cagliari-Olbia « fra le linee più modernamente attrezzate dell'intera rete » — con benevola ma ottimistica anticipazione annunziato nei giorni scorsi dal Ministro, in risposta ad altra interrogazione scritta n. 4875 — non si ritenga intanto opportuno disporre quanto meno adeguati controlli che garantiscano l'idoneità dei carri adibiti, nella rete isolana, ai frequenti trasporti di carichi di tal genere, al fine di prevenire l'eventualità che la loro inefficienza possa essere causa di disastri, con conseguenti danni alle persone ed ai beni privati e pubblici, e di offrire la possibilità di eliminarne anche il pericolo. (int. scr. - 5128)

CARUCCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Poichè tra il rettore magnifico dell'Università di Bari, professor Quagliarella, ed il comune di Martina Franca, (Taranto) si è stabilita una convenzione con la quale l'Università di Bari istituisce la facoltà di architettura, distaccandola in seguito a Martina Franca;

poichè lo statuto dell'Università degli studi di Bari non è abilitato ad istituire detta facoltà ed essendo tale convenzione in contrasto con il disegno di legge n. 873-bis del Senato, tramutato in legge 30 novembre 1970, n. 924, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 9 febbraio 1971);

si chiede di sapere in base a quali criteri è stata stabilita tale convenzione e se non sia il caso di richiamare il rettore magnifico dell'Università di Bari alla conoscenza della presente legislazione universitaria ed al rispetto di questa, senza voler creare facili illusioni che in seguito potrebbero dar luogo a malcontento presso l'opinione pubbli-

ca della cittadina interessata. (int. scr. - 5129)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 5 maggio 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANÒ ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524). (Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. Alberto Alberti Direttere generale del Servizio dei resoconti parlamentari